SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Mojo Alcantara e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Mojo Alcantara (Messina) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Visto il decreto del 23 giugno 2022 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal sindaco di Mojo Alcantara, ha nominato un commissario straordinario con funzioni di sindaco e giunta nonché l'ulteriore decreto del 29 settembre 2022 con il quale si è provveduto alla sostituzione del predetto commissario con altro funzionario;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mojo Alcantara (Messina) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Mojo Alcantara (Messina) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giuseppe Sindona - viceprefetto;

dott.ssa Antonella Re - viceprefetto aggiunto;

dott. Leonardo Richichi - funzionario economico finanziario a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico concesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2023
Foglio n. 341

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Mojo Alcantara (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'indagine giudiziaria coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina, il 18 maggio 2022, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina nei confronti di sette persone, tra cui il sindaco e il vicesindaco di Mojo Alcantara nonché di due esponenti della locale criminalità organizzata, padre e fratello del vice sindaco, misura con la quale vengono complessivamente contestati una serie di gravi reati tra i quali anche gli articoli 416-*bis*, commi 1, 2, 3, e 4 del codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso), 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*bis* del codice penale (aggravanti della pena previsti per il reato di cui all'art. 319 del codice penale), 319-*quater* codice penale (induzione indebita a dare o a promettere utilità) e 321 del codice penale (pene per il corruttore).

Conseguentemente, il prefetto di Messina, con decreto del 6 giugno 2022 ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico alla commissione è stato poi prorogato dal prefetto per ulteriori tre mesi.

Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco, il Presidente della Regione Siciliana, con decreto del 23 giugno 2022, ha nominato un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del sindaco e della giunta. Quest'ultimo, a seguito delle dimissioni rassegnate, è stato a sua volta sostituito con ulteriore decreto del 29 settembre 2022.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Messina, sentito nella seduta del 20 ottobre 2022 il comitato provinciale per l'ordine e le sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Messina, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia, avvalendosi anche delle risultanze della menzionata operazione giudiziaria, ha evidenziato che il contesto territoriale nel quale è inserito il territorio di Mojo Alcantara è di rilevante interesse per le associazioni a delinquere di tipo mafioso, i cui gruppi locali sono collegati alle più ampie e pericolose famiglie catanesi di «*cosa nostra*». Difatti, le attività info-investigative hanno confermato l'esistenza in quel territorio di un clan criminale che, avvalendosi della forza di intimidazione, si è imposto «come cellula decisionale e operativa autonoma, di matrice prevalentemente affaristica, in grado di ingerirsi, condizionandole, nelle dinamiche elettorali e politiche del Comune di Mojo Alcantara», gestendone nei fatti anche l'attività amministrativa con la diretta o indiretta collaborazione del sindaco e del vicesindaco, quest'ultimo, peraltro, stretto parente di due esponenti della locale cosca mafiosa anch'essi destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare.

La Commissione di accesso si è soffermata sulla figura del sindaco di Mojo Alcantara, nei cui confronti ha rilevato condotte ambigue, antitetiche alla corretta funzione di amministratore comunale, quali l'utilizzo di informazioni - allo stesso note in ragione del proprio incarico e funzionali - per propri interessi personali, collegati alla professione di agente di commercio. Infatti, le risultanze investigative e giudiziarie hanno evidenziato specifici riscontri concernenti i rapporti di natura personale intrattenuti dal predetto amministratore con i rappresentanti legali di certune imprese operanti, per lo più, nel campo dell'edilizia, a cui sono stati affidati lavori in maniera diretta, o alle quali sono state assicurate facilitazioni per la partecipazione a gare di appalto, al fine di ottenere in cambio, da tali ditte, commesse per la società presso la quale esercita la professione di agente e dalla quale riceve i compensi sulla base del fatturato prodotto. A conferma di tale assunto, rileva la circostanza che le imprese destinatarie di affidamenti diretti da parte del Comune di Mojo Alcantara - tra le quali, peraltro, una nei cui confronti sono stati rilevati rapporti di particolare vicinanza con il locale contesto criminale - facciano parte del portafoglio clienti della suddetta società presso la quale lavora il sindaco.

La relazione prefettizia pone al riguardo in rilievo la procedura negoziata per l'aggiudicazione di lavori pubblici sul tessuto urbano di Mojo Alcantara, rilevando l'interessamento del primo cittadino in favore di una impresa che è stata favorita nel sorteggio avvenuto tra i numerosissimi operatori economici che avevano aderito ad una manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Mojo Alcantara.

Viene al riguardo evidenziato che, atteso l'elevato numero di partecipanti, l'ufficio tecnico comunale, con avviso pubblico, rendeva noto che avrebbe effettuato un sorteggio di dieci ditte da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. È al riguardo emblematico che, come riportato nel verbale di scrutinio, alle operazioni non abbia partecipato nessuna delle ditte interessate e alle stesse operazioni di sorteggio ha provveduto una commissione composta da soli dipendenti comunali.

La conferma del fatto che la scelta della ditta sia scaturita da un sorteggio «pilotato» è comprovata dai contenuti della menzionata ordinanza di custodia cautelare nonché da altra fonte tecnica di prova dalle quali è emerso che solo l'assenza di testimoni terzi alle operazioni di sorteggio avrebbe consentito l'esito delle procedure in favore della ditta amica. È altresì significativo che a conclusione delle predette operazioni di scrutinio sia stato lo stesso sindaco ad avvisare il titolare della ditta favorita.

Ulteriore episodio da cui emerge lo stretto rapporto esistente tra il sindaco, alcuni imprenditori e il menzionato esponente della locale criminalità, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare, è quello concernente i lavori di demolizione di una vasca di raccolta di acqua realizzata nei pressi delle cosiddette «Stalle Sociali», ubicata nel territorio comunale. Per tali lavori, il sindaco ha scelto personalmente la ditta che avrebbe dovuto compiere i lavori di bonifica, alla quale ha affidato direttamente e telefonicamente l'incarico, condizionato in tale vicenda anche dalla presenza sul posto del citato esponente del locale clan mafioso, come risulta dall'ordinanza cautelare.

Le vicende sopra riportate appaiono sintomatiche dell'esistenza di un collaudato sistema criminale al quale l'amministrazione comunale ricorre ogni qual volta si verificano circostanze in cui vi sia l'esigenza di affidare direttamente lavori pubblici, in particolare quelli di natura edilizia, in cui il sindaco assume - in violazione del principio di separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella più propriamente gestionale - funzioni che non gli competono per favorire il tornaconto personale oltreché gli interessi illeciti di gruppi criminali verso i quali è debitore per l'appoggio elettorale ricevuto nelle elezioni amministrative.

Gli esiti ispettivi hanno inoltre accertato l'esistenza di stretti legami tra alcuni amministratori comunali e un influente imprenditore, ben inserito nel contesto locale, vicino a soggetti appartenenti a consorterie mafiose e in grado di influire anche sulle scelte degli amministratori comunali.
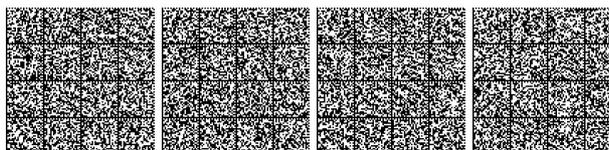
Nel corso delle audizioni è stato accertato che il sindaco, su sollecitazioni avanzate dal predetto operatore economico, si sia interessato per dare soluzione a controversie intercorrenti tra il comune ed una cooperativa sociale che gestisce strutture per l'assistenza ad anziani e disabili, di cui l'imprenditore è considerato il reale gestore. La controversia, che nasce dall'interesse a riscuotere un mancato versamento a favore della società di quote dovute per il ricovero di un disabile psichico e, dall'altro canto, per l'omesso pagamento al comune di tributi locali, ha trovato facile e anomala soluzione, condivisa dal primo cittadino, con un accordo verbale sulla compensazione tra crediti e debiti reciproci, senza alcuna formalizzazione dell'accordo raggiunto. Nel corso delle attività di indagine, a conferma degli stretti rapporti tra l'imprenditore e alcuni amministratori comunali, è emerso che il vicesindaco ha svolto attività lavorativa irregolare presso la predetta cooperativa; infatti, come appurato dalla commissione d'indagine, il predetto amministratore dal mese di gennaio 2020 ha lavorato in posizione non regolare, venendo successivamente assunto presso la cooperativa sociale con modalità non in linea con la vigente normativa giuslavorista e senza le obbligatorie comunicazioni ai competenti uffici pubblici (centro per l'impiego e INPS).

L'attività ispettiva ha, inoltre, verificato l'ulteriore attività svolta dal settore degli appalti pubblici, con particolare attenzione sia agli affidamenti conclusi dall'ente locale per lavori o forniture di beni e servizi, compresi gli incarichi professionali, sia alle aziende oggetto di indagini giudiziarie che hanno registrato un maggior numero di c.d. «affidamenti diretti» sotto la soglia dei 40.000 euro, in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore.

L'attenta analisi delle procedure di gara, come più ampiamente descritto nella relazione della commissione d'indagine, ha evidenziato numerose criticità tra le quali si segnalano, come più ricorrenti, le irregolarità nella verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); il mancato rispetto del criterio di rotazione nelle assegnazioni dei servizi; la mancanza di un formale contratto e della documentazione commerciale idonea a descrivere le condizioni generali relative al servizio; la mancata presentazione da parte della ditta aggiudicataria della dichiarazione del possesso dei requisiti (art. 80 del codice degli appalti decreto legislativo n. 50/2016) senza che a ciò seguisse d'ufficio il controllo *ex* art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva. Sono state riscontrate irregolarità anche nella fase dell'esecuzione di lavori e delle forniture di servizi; in particolare, riguardo ad alcune procedure di affidamento è stato accertato che le relative fatture sono state emesse prima della determina di impegno di spesa e dell'affidamento del servizio, cioè quando ancora non era stato neppure redatto ed accettato il preventivo.

Anomalie e irregolarità in parte analoghe sono state riscontrate anche nelle procedure con le quali sono stati affidati, ad alcune ditte, lavori di manutenzione di impianti di illuminazione; di impianti elettrici; di controllo dell'acquedotto e del depuratore; di completamento dell'impianto di videosorveglianza; di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione, nonché di lavori di pavimentazione ed opere di corredo per lavori stradali, interventi per i quali non è stato effettuato il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - come previsto dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nelle linee guida ANAC - nonostante i relativi importi fossero superiori a 5.000 euro.

Il prefetto di Messina sottolinea inoltre come la ricorrenza di affidamenti alle stesse imprese evidenzia una gestione dell'ente in contrasto con i canoni di imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, dei quali costituisce principale corollario il c.d. «principio di rotazione dei fornitori» statuito nell'art. 36, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016; inoltre, le predette società non sono state oggetto di verifiche antimafia, nemmeno quelle che non avevano dimostrato, alla luce dei documenti esaminati, il possesso dei requisiti di legge necessari per contrattare con la P.A.

A tal riguardo, la relazione prefettizia pone in rilievo che il Comune di Mojo Alcantara, fino al gennaio del 2021, non ha richiesto le credenziali per l'accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), a riprova della mancata effettuazione di verifiche antimafia sulle ditte aggiudicatrici di affidamenti per lavori, servizi e forniture.

L'attività ispettiva ha pertanto evidenziato un generale disordine organizzativo e amministrativo degli uffici comunali, e ciò ha favorito lo sviamento dell'attività di gestione con il mancato rispetto delle procedure amministrative, tanto da arrivare a comportamenti *contra legem*, come nel caso di un affidamento perfezionatosi in un momento successivo a quello in cui il fornitore ha eseguito la prestazione.

Dall'analisi complessiva delle rilevate criticità, ha osservato il prefetto di Messina, «emerge l'immagine di un assetto burocratico debole, di passiva inerzia verso gli organi politici (Sindaco e vice Sindaco) ed incapace di porre un argine con gli strumenti di controllo che la normativa vigente mette a disposizione».

L'attività ispettiva ha inoltre evidenziato lo stato di illegalità nel quale vengono amministrati i beni immobili di proprietà comunale denominati «Stalle sociali». A tal riguardo, dopo aver sottolineato l'assenza di un regolamento disciplinante l'alienazione o la locazione di beni comunali, viene riscontrato che l'uso di alcuni beni è stato concesso gratuitamente a soggetti controindicati, taluni dei quali gravati da precedenti penali per associazione mafiosa. Le medesime irregolarità sono state segnalate anche nella gestione degli alloggi di edilizia popolare, parte dei quali sono occupati abusivamente o per i quali non risultano versati i canoni di locazione, a conferma della totale inerzia dell'amministrazione comunale che, così, si è resa complice dello stato di illegalità nel quale permangono beni pubblici.

Anche le verifiche disposte nel settore tributario hanno fatto emergere, relativamente al periodo giugno 2018 - febbraio 2021, una totale inadeguatezza dell'ente nella gestione delle attività di competenza, in particolare per quanto attiene alla riscossione dei tributi locali, Tari e canoni idrici, per i quali è stato accertato un elevato tasso di morosità a cui contribuiscono anche alcuni amministratori e dipendenti comunali, o loro congiunti, oltreché soggetti controindicati nei confronti dei quali evidentemente l'ente manifesta una certa soggezione.

Dall'esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Messina si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e lo stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mojo Alcantara volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Mojo Alcantara (Messina), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
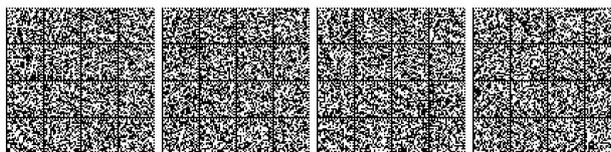
Informazioni non classificate controllate

IL CONTESTO TERRITORIALE E LA CRIMINALITA' DI MOJO ALCANTARA

Il documento in oggetto evidenzia dapprima il contesto territoriale nel quale è inserito il Comune di Mojo Alcantara. Le risultanze investigative censite dalle locali Forze di Polizia ed in particolare dai Reparti dell'Arma dei Carabinieri nonché le altre operazioni portate a segno nel recente passato nella vicina provincia di Catania, attestano che il territorio in argomento è di evidente interesse per associazioni a delinquere di tipo mafioso connesse alle più ampie e pericolose famiglie catanesi di "*Cosa Nostra*" ...omissis..... Dal monitoraggio effettuato su questi gruppi è emersa una condizione di equilibrio ed alleanza tra i vari responsabili. La costante attività info-investigativa, sfociata in diverse operazioni di polizia, ha tra l'altro evidenziato che i personaggi appartenenti alla criminalità organizzata operanti su questi territori abbiano dipendenze "gerarchiche" mutevoli, non disdegnando il "passaggio" da una famiglia all'altra. Si tratta, tuttavia, di personaggi di rilievo criminale inferiore rispetto a quelli operanti nella vicina provincia catanese, dove si recano per la risoluzione delle controversie interne quali, soprattutto, la modalità di ripartizione dei proventi dell'attività di estorsione.

Le attività delittuose prevalenti delle organizzazioni criminali, rappresentate da gruppi o clan, sul territorio sono rivolte al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni ed al riciclaggio di danaro dei traffici illeciti, che si avvalgono della collaborazione non solo dei sodali, ma anche di una buona parte della criminalità comune che obbedisce per timore, secondo regole non scritte, alle "direttive" impostegli.

Tra le principali operazioni di polizia si segnala Fiori di Pesco"[1] che ha dimostrato, che i suddetti gruppi catanesi, riuscivano ad estendere la propria egemonia, le proprie attività criminali in materia di reati contro il patrimonio, anche nella porzione della provincia di Messina lambita dal fiume Alcantara, sia attraverso propri sodali, inseriti nell'organizzazione e operanti in qualità di referenti in zona delle cosche catanesi, sia attraverso delle "diramazioni locali", costituenti cellule a loro collegate ma dotate di autonomia decisionale ed operativa (in materia di pianificazione ed esecuzione di attività criminali quali estorsioni, anche sotto forma di furti finalizzati alla successiva richiesta di denaro per la restituzione dei beni sottratti, ossia il cosiddetto "*cavallo di ritorno*", minacce, danneggiamenti propedeutici proprio alle richieste di

[1] Proc. n. 7908/12 RGNR (cd. Op. Fiori di Pesco) , definito con sentenza dell'1.7.2020 (depositata il 29.7.2020) emessa dal Tribunale di Messina , di cui emerge che i gruppi catanesi nel corso del tempo, sono riusciti ad estendere la propria egemonia anche nelle zone della Valle dell'Alcantara ricadenti nella provincia di Messina, fascia jonica, tanto attraverso propri sodali, inseriti nell'organizzazione e operanti in qualità di referenti in zona, quanto attraverso delle "diramazioni locali", costituenti cellule a loro collegate ma dotate di autonomia decisionale ed operativa (in materia di pianificazione ed esecuzione di attività criminali quali estorsioni, anche sotto forma di furti finalizzati alla successiva richiesta di denaro per la restituzione dei beni sottratti, minacce, danneggiamenti propedeutici proprio alle richieste di "pizzo"), coordinate da referenti di zona e composte da soggetti residenti nei territori di Mojo Alcanta- Malvagna- Roccella Valdemone.

"pizzo"), coordinate da ulteriori referenti di zona e composte da soggetti residenti nei Comuni di Malvagna, Mojo Alcantara e Roccella Valdemone.

Grazie all'attività d'intercettazione su ...omissis....si è riusciti a comprendere che lo stesso è componente della cosca ...omissis.... ed anello di congiunzione con ...omissis....

L'attività compiuta nella "Fiori di Pesco" confermava l'esistenza di un emergente gruppo mafioso (i c.d. Malvagnoti) operante nella medesima zona jonica della provincia di Messina, riconducibile al clan ..omissis.. e coordinato da referenti per ciascuna zona di influenza. La citata operazione ha consentito di appurare il predominio di quel clan in ambito criminale nella Valle dell'Alcantara, ponendo di fatto il detto clan ..omissis... in posizione di supremazia. In tal senso è chiaro il contenuto di alcune conversazioni intrattenute dal ..omissis.. con ....omissis...e......, sottoposti a ...omissis..., nel corso delle quali il ...omissis... lamentava addirittura il comportamento del gruppo che avrebbe iniziato a praticare in autonomia attività intimidatorie ed estorsive, facendo saltare gli accordi sulla spartizione del territorio fino a quel momento esistenti tra i gruppi catanesi. Si è pertanto in presenza di una situazione dinamica, passibile di cambiamenti che non si esclude possono sfociare in violenza.

Inoltre, grazie a dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, è emersa l'esistenza, nei comuni di Mojo Alcantara e Malvagna di una cellula criminale facente capo a ..omissis... e ...omissis...[2] che, avvalendosi della forza di intimidazione legata alla riconosciuta vicinanza al famigerato clan dei ...omissis..., si era imposta come cellula decisionale e operativa autonoma, di matrice prevalentemente affaristica, in grado di ingerirsi, condizionandole, nelle dinamiche elettorali-politiche del comune di Mojo Alcantara e nella gestione dell'attività amministrativa attraverso l'infiltrazione dei due amministratori alla stessa direttamente o indirettamente riconducibili: il ...omissis....[3] (pag. 12).

....omissis.....

Cfr. proc. n. 12953/2020 Procura di Catania, nel quale ...omissis.....è stato tratto in arresto in flagranza per i seguenti reati: A)*Per il delitto di cui all'art. 23 comma 4 L. 110/1975, poiché, , deteneva una pistola semiautomatica marca BERNARDELLI Mod. 60 Cal. 7,65 con matricola abrasa.; B)Per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 c.p., poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé un profitto, riceveva, acquistava o comunque occultava presso la sua abitazione la pistola di cui al capo A), arma clandestina provento di delitto.* Peraltro, nell'ambito di una intercettazione (.....)interloquendo con lo zio ..omissis..., esponente del clan ...omissis...., si dichiarava "uomo" di ..omissis.., capo dell'omonimo clan ("*Io gli ho detto: io corrispondo a quello!"*), al quale inviava direttamente i soldi delle estorsioni per evitare che eventuali intermediari non li recapitassero (*"vieni da noi altri e la cosa la sistemiamo.... un'altra cosa gli ho detto io.... gli ho detto: io cammino per ..omissis...." ed ancora ...omissis...: ..io ho parlato chiaro, gli ho detto: io glieli mando a ..omissis... diretti! Perchè qua hanno fatto che io glieli porto e la non ne arrivano. Gli ho detto voglio evitare... solo questa situazione! Gli ho detto: e un'altra cosa, quando abbiamo bisogno, come voi altri... gli ho detto: io non è che... mi butto da un'altra parte! Io gli ho detto: io corrispondo a quello!").*

.....omissis....

In passato ha ricoperto le seguenti cariche:

- ...omissis....

Familiari conviventi:

- ✓ ...omissis... per la parte di competenza, agli atti d'ufficio, risulta essere persona di buona condotta morale e civile in genere.
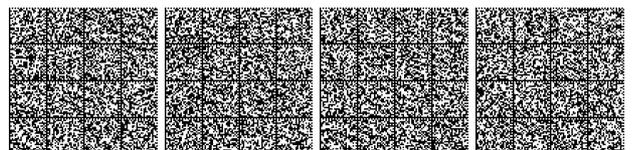
...omissis...., non disdegna accompagnarsi a persone d'interesse operativo e/o pregiudicati della zona, infatti, agli atti d'ufficio e dalla BB.DD. di polizia, si annoverano i seguenti OP/85 e relazioni di servizio attestanti le seguenti frequentazioni controindicate:

✓ in data 02.12.1998, 29.09.2005, 19.05.2006, 01.09.2006, 16.09.2006, 17.10.2006, 15.02.2007, 14.05.2007, 16.05.2007, 07.06.2007, 06.07.2007, 11.07.2007, 08.10.2007, 05.11.2007, 07.11.2007, 29.01.2008 e 19.04.2013, veniva notato o selezionato durante P.C. da militari della Stazione Carabinieri di Malvagna e/o da altri Comandi di Polizia in compagnia di **...omissis..**", gravato dai seguenti pregiudizi penali e/o di polizia: estorsione; ricettazione; minaccia; ingiuria; danneggiamento seguito da incendio; rapina impropria; lesioni personali; diffamazione; violazione colposa dei doveri inerenti le cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; veniva tratto in arresto e **condannato per associazione di tipo mafioso**; condannato per tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio. Il ...omissis.. è affiliato alla consorteria mafiosa clan ...omissis... ed in sintonia con il clan ...omissis...; entrambi le consorterie mafiose sono inquadrate nella famiglia più potente dei ....omissis... ". È stato tratto in arresto dal N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Randazzo nell'operazione denominata "*Santa Barbara*", dove ha scontato una pena di anni 6 di reclusione, nonché imputato nell'operazione "*..omissis..*" del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Taormina ma non condannato per prescrizione del reato. In atto si trova sottoposto alla "Libertà vigilata" ed è pendente la misura della sorveglianza speciale per mafia.

✓ in data 02.04.2006, 19.05.2006, 21.04.2006;30.05.2006, 22.06.2006, 10.09.2007, 07.11.2007, 22.11.2007, 15.03.2008, 26.03.2008, 16.04.2008, 16.05.2008 e 03.06.2008 veniva notato da militari della Stazione Carabinieri di Malvagna e/o di altri Comandi di Polizia in compagnia di **...omissis...** risulta gravato da pregiudizi penali e/o di polizia per: furto aggravato; gioco d'azzardo; incendio doloso; tentata estorsione; detenzione abusiva di munizionamento; invasione di terreni o edifici; esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; danneggiamento e pascolo abusivo; lesioni personali in concorso e minaccia grave; porto di armi od oggetti atti ad offendere art. 4 L. 110/75; introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo; false dichiarazioni e simulazione di reato in concorso; stupefacenti art. 73 D.P.R. 309/90; condannato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; condannato per detenzione abusiva di armi e munizioni; condannato per truffa aggravata; già Avvisato Orale. **In data 18.05.2022 è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza.**

..omissis... risultano essere cugini di primo grado, in quanto i rispettivi padri erano fratelli.

✓ in data 11.04.2004, 03.04.2006, 19.04.2006, 02.05.2006, 16.09.2006; 24.03.2017 e 30.03.2018 veniva notato o selezionato durante un P.C. da militari della Stazione Carabinieri di Malvagna e/o di altri Comandi di Polizia in compagnia di **...omissis...**, gravato da pregiudizi penali e/o di polizia per: falsi in genere; uso di atto falso; introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo; violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; simulazione di reato in concorso; stupefacenti art. 73 D.P.R. 309/90, porto di armi od oggetti atti ad offendere art. 4 L. 110/75. In data 02.10.2019 veniva tratto in arresto in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la custodia in carcere, poiché condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed alla multa € 20.000 (N. 2194/2018 Corte di Appello di Messina) per la violazione di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 comma 1 (spaccio di sostanze stupefacenti). Il ...omissis. risulta affiliato al clan ...omissis... operante nel centro di Calatabiano, inquadrato nella più potente famiglia del clan ...omissis..., come emerso dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Messina – DDA, sfociata nell'operazione denominata "...omissis.". Imputato anche nell'operazione "...omissis..." condotta dalla Guardia di Finanza ma successivamente scagionato dal reato di cui ex art 416 bis. **In data 18.05.2022 è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza.**

..omissis... risultano essere cugini di secondo grado, in quanto ...omissis..., è cugino diretto di ...omissis..

✓ in data 07.06.2007 e 14.05.2013 veniva notato o selezionato durante un P.C. da militari della Stazione Carabinieri di Malvagna e/o di altri Comandi di Polizia in compagnia di **...omissis..**, gravato da pregiudizi penali e/o di polizia per: associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso; lesioni personali in concorso; detenzione abusiva di armi in relazione all'art. 38 T.U.L.P.S.. Veniva tratto in arresto nell'operazione della Compagnia Carabinieri di Taormina, denominata "*...omissis....*".

Legami di parentela:
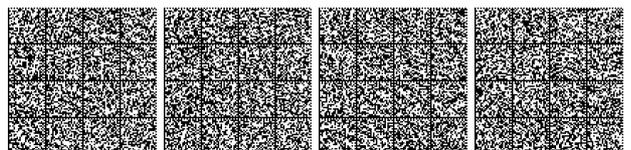
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ESITO DELLE ELEZIONI COMUNALI.

Nella relazione la Commissione analizza, dapprima, la composizione della giunta e del consiglio comunale così come risultanti all'esito delle elezioni comunali del 10 giugno 2018 soffermandosi poi sull'apparato burocratico del Comune ed il personale con riferimento ai precedenti penali e di polizia e le frequentazioni di rilievo.

All'esito di detta indagine è emerso in particolare quanto segue.

...omissis..., consigliere di maggioranza, risulta accompagnarsi saltuariamente, con pregiudicati della zona quali (**pag. 30**):

- **...omissis...**, gravato da pregiudizi penali e/o di polizia (condannato per ricettazione, associazione di tipo mafioso e tentata estorsione);

- **...omissis...**, gravato da pregiudizi penali e/o di polizia (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, tentato furto aggravato, maltrattamenti contro familiari e conviventi, abuso di mezzi di correzione o di disciplina e furto aggravato).

******

GLI APPALTI PUBBLICI

L'attività ispettiva si sofferma altresì sugli interessi che il settore degli appalti pubblici suscitava nell'attività delle consorterie mafiose. Sulla scorta delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, membro del cd. "clan ...omissis.., riportate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale di Messina ...omissis..., si delineava l'ingerenza dei clan nella gestione degli appalti pubblici locali in "affidamento diretto": in sostanza, tramite la compiacenza di alcuni amministratori locali, i gruppi mafiosi lucravano sulla sovrastima dei lavori, concesse a ditte "amiche", in cambio di sostegno elettorale. In questa *mala gestio*, erano da ricomprendersi anche le procedure svolte in assenza di gara di appalto nel comune di Mojo Alcantara.

La Commissione ha esaminato con particolare attenzione gli affidamenti conclusi dal Comune di Mojo per lavori o forniture di beni e servizi, compresi gli incarichi professionali.

✓ fratello gemello di **...omissis....**coniugato, perito agrario, dipendente presso R.S.A. ubicata in Taormina. Lo stesso, per la parte di competenza, agli atti d'ufficio e dalla consultazione della BB.DD.FF.PP., risulta essere persona di buona condotta morale e civile in genere;

✓ cugino di secondo grado con il ..omissis.... poiché i rispettivi padri erano fratelli;

È cugino di primo grado con due dipendenti comunali, figure recentemente stabilizzate, **...omissis....**perché i padri erano fratelli.
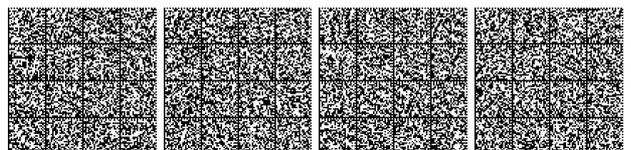
L'attenzione è stata rivolta a quelle aziende che hanno registrato un maggior numero di cosiddetti "affidamenti diretti" sotto la soglia dei 40.000 Euro o che per la particolarità delle prestazioni hanno destato sospetto nonché verso le imprese che sono state oggetto delle indagini dell'Autorità Giudiziaria Peloritana.

All'esito di tale indagine si conferma la continua azione di controllo perpetrata dal ...omissis... mediante l'intermediazione dei propri familiari, in particolare ...omissis... nelle concessioni di appalti pubblici da parte del Comune in argomento ed il frequente ed irrituale ricorso ad affidamenti diretti, in modo difforme dalla normativa enucleata nel codice degli appalti.

L'attenta analisi delle procedure di gara sottoposte a controllo ha evidenziato le seguenti criticità **(da pag. 98)** :

nella generalità dei casi

- irregolarità nella verifica del DURC;
- mancato rispetto del criterio di rotazione nelle assegnazioni dei servizi;
- mancanza di un formale contratto (è previsto dall'art. 11 comma 13 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e della documentazione commerciale idonea a descrivere le condizioni generali relative al servizio;
- mancanza della presentazione (da parte della ditta aggiudicataria) della dichiarazione del possesso dei requisiti (art.80 del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016). Stante questa mancanza, l'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 non ha, in concreto, proceduto ai previsti controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione, circa la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Sono state altresì riscontrate specifiche criticità per alcune procedure di affidamento per l'esecuzione di lavori e forniture di servizi.

In particolare per alcune procedure di affidamento, è stato accertato che la fattura è stata emessa prima della determina di impegno spesa e affidamento del servizio, cioè quando ancora non era stato neppure redatto ed accettato il preventivo.

Detta criticità è stata riscontrata per i seguenti affidamenti:

- *affidamento fornitura di un albero di natale con composizione di fiori alla base,* alla ditta ...omissis.... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);
- *affidamento fornitura albero di Natale* alla ditta ...omissis... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);
- *affidamento Stipula Polizza RCT per la manifestazione Fiera di Mojo e festa SS Crocifisso anno 2018* alla ....omissis...., (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....).

Altra criticità riscontrata è relativa alle procedure per affidamento per l'esecuzione di lavori o fornitura di servizi per le quali, nonostante l'importo risulti superiore a € 5.000,00, non è stato
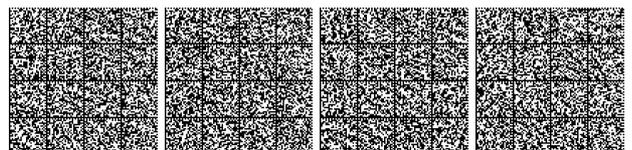
effettuato ricorso al MEPA come indicato nel comma 130 art 1 L 30.12.2018 n. 145 e linee guida ANAC n. 4. Ciò in particolare è stato accertato per i seguenti affidamenti:

- manutenzione impianto illuminazione, impianti elettrici, controllo acquedotto e depuratore e stazione di sollevamento "Gurnazzo" di proprietà comunale, ...omissis..... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

- lavori di completamento impianto videosorveglianza ambito territoriale e installazione antenne ...omissis... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

- lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione e all'acquedotto comunale, ...omissis.... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

- interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi all'impianto di pubblica illuminazione importo ....omissis....(determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

-servizio di custodia, gestione, manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale per la durata di mesi 6, ...omissis..(determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

-lavori di pavimentazione ed opere di corredo per lavori stradali, ..omissis... (determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

- lavori di pavimentazione ed opere di corredo per lavori stradali, ...omissis...(determinazione del Responsabile del Servizio n. ...omissis....);

I suddetti appalti, peraltro, sono stati affidati senza ricorso alle verifiche antimafia.

In conclusione, da tale analisi emerge l'immagine di un assetto burocratico debole, di passiva inerzia verso gli organi politici (...omissis....) ed incapace di porre un argine con gli strumenti di controllo che la normativa vigente mette a disposizione.

La Commissione ha altresì acquisito informazioni rispetto alle modalità con cui viene scelto il contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori, dei servizi e/o forniture, tramite l'audizione personale del. ...omissis.... **pag. 207).**

Durante l'escussione, il predetto ha confermato che l'Ente non ha predisposto un albo dei fornitori del Comune e che lui stesso si è rivolto, ripetutamente, alle stesse ditte per determinate tipologia di lavori e/o forniture, basandosi sul fatto che si trovano sul territorio e risulterebbero, a suo dire, essere più "affidabili".

Durante l'analisi del carteggio consegnato dal Comune, la Commissione ha osservato che, in ripetuti "affidamenti diretti", sono stati predisposti svariati preventivi che, tuttavia, anziché l'offerta commerciale dell'impresa interpellata, recano l'intestazione dello stesso Ente, con una mera firma apposta per accettazione dalla controparte. Al riguardo il ...omissis.... ha riferito che tali preventivi sono da lui predisposti e compilati dopo aver concordato preventivamente con le ditte affidatarie le specifiche dei prezzi e delle prestazioni da rendere.

Il medesimo ha altresì precisato che la procedura è stata da lui adottata in quanto per alcuni prodotti, servizi o lavori, non era in grado di conoscerne preventivamente il costo oppure, come accadde per altri casi, perché applicando il tariffario ufficiale l'importo sarebbe risultato troppo basso, con il conseguente rischio di non poter procedere all'affidamento.

Un altro approfondimento ha riguardato la predisposizione delle delibere di indirizzo.

E' apparso alquanto inconsueto che in talune delibere siano stati assegnati al ...omissis...., in un momento antecedente alla formazione di qualsiasi preventivo, esattamente gli importi che sono alla base degli affidamenti.

Non sono state, rilevate procedure di gara superiori alle soglie comunitarie, atteso che la Giunta Comunale non ha evidentemente previsto una pianificazione di opere pubbliche per attivarne la progettazione e la costruzione.

Nella quasi totalità dei casi esaminati, si tratta di affidamenti condotti senza una previa procedura ad evidenza pubblica.

La ricorrenza di talune imprese fa ritenere, *ictu oculi*, che il comportamento dei funzionari pubblici contrasti con il canone di imparzialità della Pubblica amministrazione, del quale costituisce principale corollario il c.d. "principio di rotazione dei fornitori". Principio – statuito nell'art. 36, comma 1, d. lgs. 50/16 - non tenuto in debita considerazione laddove lo stesso servizio è stato nel corso degli anni affidato alle stesse imprese, peraltro (in alcuni casi) riconducibili a soggetti che non avevano, oltretutto, dimostrato, stante i documenti esaminati, il possesso dei requisiti di legge necessari per contrattare con la P.A. (vedasi art. 80 Codice degli Appalti).

E' stato altresì accertato che sino al gennaio 2021 l'Amministrazione non ha mai proceduto a richiedere le credenziali per l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, a riprova della mancata effettuazione di verifiche antimafia sulle ditte aggiudicatrici di affidamenti per lavori, servizi e forniture.

Lo stesso ...omissis....che ha richiesto le credenziali per l'accesso alla BDNA, **non ha mai perfezionato l'accesso** (non ritirando la Password) **dimostrando così evidente disinteresse alla materia della prevenzione antimafia.**

All'esito della citata indagine, sulla scorta delle criticità e disfunzioni rilevate, è apparso come l'apparato burocratico risulti in alcuni casi insufficiente, quanto meno sul piano qualitativo, non avendo adottato efficaci forme di controllo, sulla gestione degli affidamenti.

Il disordine organizzativo degli uffici, la mancanza di applicazione di procedure di controllo sono state le criticità rilevate nell'analisi degli affidamenti ed hanno evidenziato che la gestione della cosa pubblica è stata, in numerosi casi, condotta in assenza del principio di trasparenza e delle fondamentali regole amministrative.

Lo stesso ...omissis...., ha dimostrato, durante l'audizione innanzi ai componenti della Commissione, di adottare delle procedure non corrette e disallineate con i dettami normativi. Non solo: in assenza di un albo dei fornitori, indispensabile per il rispetto del "principio di rotazione", gli affidamenti sono stati rivolti, per la maggior parte a ditte locali, selezionate solo in base ad un indice di affidabilità consolidato dagli amministratori locali.

La ricostruzione operata dalla Commissione evidenzia comportamenti fuorvianti o addirittura *contra legem*, tra cui l'affidamento in un momento successivo a quello in cui il

fornitore ha eseguito la prestazione, al punto da svuotare la procedura di ogni controllo e limitarla ad un mero formalismo giuridico.

È proprio in presenza di condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto delle procedure amministrative che risulta più agevole la penetrazione di interessi illeciti.

In particolare, la condotta dell' Ente Locale, caratterizzata dalla consapevole omissione delle verifiche in ordine al rispetto della normativa antimafia, unitamente alla conoscenza del contesto territoriale in cui operavano le ditte è sintomatico della volontà del ..omissis.... di farsi promotore di una sistematica attività di corruzione e di turbativa d'asta posta in essere strumentalizzando a fini di interesse personale il proprio incarico di ...omissis....come peraltro dimostrato dalle indagini svolte dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza coordinate dall'Autorità Giudiziaria di Messina.

LA DUPLICE VESTE ...omissis...

La Commissione di accesso si è altresì soffermata sulla figura del ...omissis.... Emerge il profilo di soggetto che nel proprio incarico istituzionale di ...omissis...., ha dimostrato di assumere condotte oltremodo ambigue e contrarie alla sua funzione pubblica. Si evidenzia l'utilizzo di informazioni (a lui note in ragione del proprio incarico) per il perseguimento di interessi personalistici legati anche allo svolgimento della propria professione di ...omissis.... della ...omissis... società operante nel commercio all'ingrosso di ferramenta ed affini.

La Commissione, osservando il contenuto delle informative confluite nel procedimento 4941/19 della Procura di Messina, ha rinvenuto specifici riscontri riguardanti i rapporti di natura personale intrattenuti dallo stesso ...omissis... con i rappresentanti legali di certune imprese operanti, per lo più, nel campo dell'edilizia a cui, nel corso del tempo, sono state affidate in maniera diretta determinati lavori, di natura pubblica, o per le quali lo stesso ...omissis.... si è personalmente prodigato affinché, qualcuna delle suddette ditte, potesse avere delle particolari facilitazioni per giungere all'assegnazione di future gare d'appalto.

Il tenore delle conversazioni fa sottintendere un reciproco "*Do ut des*" da parte di entrambi gli interlocutori: da una parte il ...omissis.... si pone nei confronti dei rappresentanti di ditte che operano nel medesimo settore commerciale in cui lavora anche lui, come privato, quale collaboratore della società ...omissis...., chiedendo, con tono quasi di pretesa, del rifornimento di materiale. Nondimeno, i titolari delle diverse società accettano di acquistare componentistica varia in modo tale da poter auspicare, se non comprare, l'eventuale assegnazione (alle loro imprese) di qualche opera pubblica da parte del suo Comune.

In particolare il ...omissis...., come appena illustrato, sfrutta la propria posizione di ...omissis.... per curare i propri interessi lavorativi privati, quale rappresentante commerciale della ...omissis...., dalla quale, ovviamente, riceve i compensi sulla base del fatturato prodotto ossia degli importi degli ordinativi che le diverse imprese effettuano. A conferma di ciò la
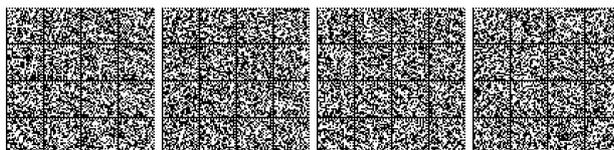
circostanza che le imprese destinatarie di affidamenti diretti da parte del Comune di Mojo Alcantara, facciano parte del portafoglio clienti della .....omissis...[4] Verosimilmente alcune specifiche imprese sono entrate a far parte del "*portafoglio clienti*" della ..omissis...., in quanto "indotte" dal ...omissis.... altrimenti non avrebbero più ottenuto l'affidamento di lavori pubblici dal Comune di Mojo Alcantara.

Per quanto appurato dalla Commissione d'inchiesta, sulla base dei documenti acquisiti nella fase di accesso presso l'ente locale, alcune ditte hanno concretamente intrattenuto con il Comune svariati rapporti di tipo economici, nel periodo in cui il ...omissis... ha svolto il suo mandato:

- ...omissis... (2018 nr.4 Affidamenti diretti - 2019 nr.1 procedura negoziata - 2020 nr.2 Affidamenti diretti ed nr.1 procedura negoziata);
- ..omissis.. (2020 nr.1 Affidamento diretto);
- ...omissis... (destinataria di svariati affidamenti diretti: 2019 nr.1 - 2020 N.2 - 2022 nr.1 – nel 2019 è destinataria di una procedura negoziata);
- ...omissis... (destinataria di numerosi affidamenti diretti: 2018 nr.3 - 2019 nr.3 - 2020 nr.2 - 2021 nr.6 - 2022 nr.2);
- ....omissis... (destinataria 8 affidamenti diretti nel 2018 nr.8 e 2 procedure in somma urgenza – nel 2019 n. 8 affidamenti - nel 2020 n.7 affidamenti ed una procedura negoziata – nel 2021 n.7 affidamenti - 2022 n.1 affidamento)

Appare chiaro il vantaggio economico che il ...omissis.... , nella veste di procacciatore d'affari, ottiene "*avvicinando*" le ditte che sono assegnatarie dei lavori pubblici da parte del Comune di Mojo, sfruttando in modo abnorme la figura di ...omissis..... **(pag. 217)**

La Commissione si è altresì soffermata sulla figura di ...omissis.... il quale, oltre ad essere titolare della ditta nei cui confronti il Comune di Mojo aveva assicurato svariati affidamenti diretti, è vicino a ...omissis..... Ci sono evidenze significative al proposito[5]: ...omissis.... aveva accettato la proposta di assumere il figlio di ...omissis...., ...omissis...., ristretto in regime di detenzione, come lavoratore così da consentirgli di uscire prima dalla casa circondariale grazie all'ottenimento della misura alternativa alla detenzione in carcere. Sebbene la dichiarazione di disponibilità appaia solo un *pro forma* in quanto non vincolante alla successiva assunzione, il capo famiglia-...omissis... incontrava personalmente ...omissis..[6] il quale provvedeva a compilare un foglio da consegnare a ...omissis.... Nella realtà, l'assunzione si è concretizzata e come rilevato dalla banca dati Inps, nel periodo dal 10/01/2022 al 31/05/2022, il ..omissis... è stato formalmente assunto quale dipendente della ditta individuale omissis..... La sua disponibilità ad assecondare le richieste del "capo famiglia", conseguentemente, lo induce a

[4] Le imprese destinatarie di affidamenti diretti da parte del Comune di Mojo Alcantara, appartenenti anche al portafoglio clienti della ....omissis..... a partire dal mese di marzo 2019, coincidente con la nuova attività di Agente di Commercio di ....omissis....

[5] Annotazione di P.G. - P.P. n. 4941/19 R.G.N.R. Mod. 21.

[6] Occorso il giorno 04/03/2019 nella zona antistante il ...omissis.. sito in Mojo Alcantara

nutrire aspettative sui lavori pubblici che l'Ente deve assegnare, avendo un punto di riferimento proprio nel vice ...omissis...., che lo dovrebbe favorire rispetto agli altri concorrenti.

LA PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVI DEL TESSUTO URBANO DI VIA ROMA, VIA MADRE CHIESA E VIA TORRE DI MOJO ALCANTARA

Nel corso delle indagini, gli investigatori del Nucleo Pef di Messina hanno posto particolare attenzione alla pubblicazione[7] dell'avviso di "*manifestazione di interesse*" per l'espletamento di una procedura negoziata finalizzata all'affidamento di lavori pubblici per la quale il ...omissis.. aveva rappresentato, in modo esplicito, al suo capoarea commerciale, il proprio interessamento per favorire la partecipazione a ditte a lui convenienti e, in particolare, la ...omissis..

Con la pubblicazione del suddetto avviso, emesso in data 08.01.2020, il Comune di Mojo Alcantara – Area Servizi Territorio ed Ambiente, aveva avviato, di fatto, un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei sopracitati lavori. Tale procedura aveva il solo scopo di far conoscere all'Ente la disponibilità delle ditte interessate, le quali dichiarando di avere i requisiti richiesti dal bando, dimostravano l'interesse ad essere invitati a presentare l'offerta economica. Al termine di questa prima parte della procedura, il Comune effettuava un esame delle dichiarazioni pervenute registrandone l'arrivo in ordine cronologico in quanto, nel caso il numero delle domande avesse superato le dieci unità, l'Ente avrebbe proceduto ad effettuare un sorteggio, finalizzato a ridurre la partecipazione a solo dieci partecipanti.

Alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Mojo Alcantara all'Albo Pretorio dall'8.01.2020 al 25.01.2020, facevano pervenire la propria istanza ben **308 operatori economici.** Pertanto, in data 05.02.2020, il Comune di Mojo Alcantara – Ufficio Tecnico Comunale - pubblicava l'avviso con il quale comunicava che in data 11.02.2020 alle ore13.00 presso la sede comunale, sarebbe stato effettuato il sorteggio, in seduta pubblica, di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Come riportato nel "Verbale di sorteggio pubblico" redatto in data 11.02.2020, aveva presieduto alle operazioni ...omissis...alla presenza solo di due testimoni, dipendenti comunali. Nessuno dei soggetti terzi, in qualità di rappresentanti delle ditte interessate, ovvero soggetti muniti di specifica delega, avevano partecipato alle operazioni di sorteggio.

In conclusione, come aveva affermato lo stesso ...omissis.... in una conversazione intercettata[8], la ...omissis... è risultata una delle ditte entrate nella cerchia delle 10 imprese in lista per l'aggiudicazione di appalti "sotto soglia" banditi dal Comune di Mojo Alcantara. Il ...omissis...., dialogando con il proprio capoarea, affermava proprio che la ditta del citato ..omissis..... doveva effettuare alcuni ordini dei prodotti commercializzati dalla ...omissis..

7 Emesso in data 08.01.2020,

8 Esternazione captata a bordo della vettura ...omissis...., in uso a ...omissis..., in data 03/01/2020. Pag 36 O.C.C.- Proc. pen. n. 4941/19 R.G.N.R . D.D.A., n. 3961/20 R.G.GIP.

grazie proprio al suo *interessamento* che aveva consentito di far entrare la ditta dello stesso ...omissis... nella stretta cerchia di dieci ditte *fiduciarie,* tutte in concorso per l'aggiudicazione degli appalti banditi dal Comune di Mojo Alcantara.

Il ...omissis.., alla richiesta del proprio capoarea, chiariva i buoni rapporti lavorativi tra la ..omissis.. e il Comune di Mojo, rimarcando che lui aveva fatto entrare la ...omissis... in un giro di dieci ditte fiduciarie a cui il Comune si sarebbe rivolto per gli appalti, aggiungendo che era merito suo l'aver creato questo ristretto gruppo di ditte in modo da poter snellire il sistema riducendo, in questo modo, la concorrenza a favore delle imprese *preferite* le quali da un potenziale numero di 500 partecipanti sarebbero passate a solo 10.

Quindi, grazie al suo interessamento, la ..omissis... era entrata in un sistema che prima il ..omissis... neanche poteva immaginare. **(pag. 220)**

Come emerge nell'Ordinanza di custodia cautelare[9], a confermare che la scelta delle ditte fosse stata figlia di un sorteggio "*pilotato*" a favore di soggetti "*amici*" vi è anche una precedente conversazione, captata tra presenti, all'interno dell'ufficio del ...omissis.... di Mojo Alcantara[10]. In quel frangente, ...omissis..[11], mentre discuteva con il ...omissis... di questioni relative al sorteggio pubblico, gli evidenziava che se le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse avessero superano le dieci unità sarebbe stata necessaria l'effettuazione un sorteggio pubblico, che poteva essere svolto tramite ...omissis..[12], nel qual caso la selezione sarebbe stata casuale, oppure in "*house*" con ovvi vantaggi "*se lo facciamo noi e non viene nessuno o lo facciamo noi.. se lo facciamo noi e non viene nessuno....* ".Quindi, senza la presenza di alcun rappresentante delle ditte partecipanti o testimoni, si sarebbe potuto poter tranquillamente favorire qualche *amico*

Di fatto, dalla lettura del verbale redatto in occasione del sorteggio pubblico effettuato in data 11.02.2020, non si evidenzia la partecipazione di rappresentanti delle ditte interessate ovvero di loro delegati: proprio l'assenza di testimoni terzi, come auspicato dal .....omissis.. nella sopracitata conversazione con ...omissis...., avrebbe permesso di creare la situazione favorevole per poter effettuare un sorteggio "*pilotato*", cioè far rientrare tra le dieci ditte estratte anche quelle riferibili ai c.d. "*amici*" e, quindi, la ....omissis...

Tra l'altro, conclusa siffatta procedura, lo stesso ...omissis.... decide di avvisare l'imprenditore per confermargli che la ..omissis.. è tra le dieci ditte sorteggiate, allo scopo di vantarsi del suo intervento positivo.

IL CASO DELLA DEMOLIZIONE DEL VASCONE PRESSO LE STALLE SOCIALI DI MOJO ALCANTARA

Vi è un altro episodio che permette di confermare il rapporto esistente tra il ...omissis.. ed alcuni imprenditori emersi durante le indagini penali, a cui si aggiunge l'influenza del ...omissis..., noto esponente della locale criminalità **(pag. 225)**.

[9] Pag. 35 O.C.C. - Proc. pen. n. 4941/19 R.G.N.R . D.D.A., n. 3961/20 R.G.GIP. nei confronti di ....omissis....
[10] (R.I.T. 304/19 Progr. 2090) del 17 dicembre 2019
11 ..omissis,,, responsabile Area Servizi Territorio e Ambiente Comune di Mojo fino al 28.02.2020
12 ...omissis..., con sede legale a Gallarate (VA)
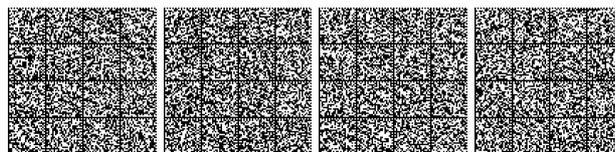
Durante la captazione dell'utenza in uso a ..omissis....[13], soggetto individuato quale punto di riferimento, sia per la fornitura di materie prime a soggetti aggiudicatari di opere pubbliche che per l'assegnazione diretta di lavori, caratterizzati da particolare delicatezza, nella cittadina di Mojo Alcantara, è stata registrata una conversazione incentrata sulla necessità della demolizione di una vasca di raccolta di acqua realizzata nei pressi delle cosiddette "Stalle Sociali" ubicate nel territorio del Comune di Mojo Alcantara[14].

Tale vasca, contenente materiale di risulta ed altri rifiuti, era stata scoperta durante una perquisizione effettuata dal personale della locale Stazione dei Carabinieri.

In questa vicenda, il ...omissis.... ha scelto personalmente la ditta che avrebbe dovuto compiere i lavori di bonifica, affidando, nel corso di una telefonata, l'incarico della demolizione al titolare della ditta. In particolare il ..omissis..., durante il colloquio, riferisce a ..omissis... "*.....omissis..... ... veramente è una... è una vasca enorme! ...lì dentro c'era di tutto, quindi... Carabinieri...... io, questa cosa, la devo eliminare....va demolita e smaltita...*". ..omissis.., accettando la richiesta di ..omissis..., risponde "*...e quando sei lì mi chiami così vengo, va bene?... ... si, si... tu mi chiami!... prendo e scendo*"[15].

Dallo stesso provvedimento giudiziario emerge, inoltre, che le modalità pratiche con cui il ..omissis.. ha "affidato" i suindicati lavori di demolizione, hanno disatteso le aspettative di altri imprenditori: v'è n'è traccia nelle lamentele telefoniche che ...omissis... riceveva, in data 29.05.2020, da ...omissis....[16], titolare dell'omonima ditta individuale operante nel settore dei "*lavori generali di costruzione di edifici*". Quest'ultimo aveva fortemente criticato la scelta del ...omissis.... di affidare i lavori ad altri imprenditori "*...però .... il ...omissis.... là..ha peccato, ha peccato di grosso. Io gliela farò pagare questa... ... Perchè ora là si deve fare un'operazione di demolizione, di cose, prende e lui ha chiamato il "...omissis.... " (N.d.r.: alias di ...omissis....) direttamente, hai capito?... ... Si deve demolire quella vasca che c'era lì, nelle stalle. Te la ricordi quella vasca grande?*". Dal suo canto, lo ....omissis.... chiedeva al ...omissis... di temporeggiare affermando che ci avrebbe pensato lui stesso a parlare con il ...omissis... che giudicava piuttosto "*...frettoloso...*" nell'affidare l'incarico[17].

Infine, il ...omissis... lasciava intendere che il ...omissis.... si era fatto condizionare da ...omissis...., presente nei luoghi soggetti a perquisizione, per il quale lo stesso ...omissis.... nutre timore "*... Dico, va bene che c'era quel pazzo che ha combinato un manicomio ieri mattina, hai capito quel pazzo .... Non va bene, perchè non fa ragionare a nessuno, hai capito? Perchè poi quello, giustamente, testa grossa* (ndr ...omissis..), *si caca addosso... Sembra che è così, ma si caca addosso... ... Perciò...va in tilt, no? Ma questa non è una giustificazione per lui. ...*"[18].

13 ..omissis...), socio (nella misura del 19%) della predetta ..omissis... ed amministratore di fatto della società. Nota n.4

14 Pag. 17 O.C.C. Proc. pen. n. 4941/19 R.G.N.R . D.D.A., n. 3961/20 R.G.GIP. nei confronti di ..omissis...

15 RIT 131/20 Sub B)- Prog. n. 7445.2 del 26.05.2020

16 ..omissis.... Titolare dell'IMPRESA ..omissis... (destinataria di numerosi affidamenti diretti: 2018 nr.3 - 2019 nr.3 - 2020 nr.2 - 2021 nr.6 - 2022 nr.2). Su ..omissis.. si veda pag.12.

17 RIT N. 38/20 – progr. nr. 4322 del 29.05.2020

18 RIT 369/2019, prog.vo n. 2431 del 30/05/2020

Il contenuto dell'Ordinanza di custodia cautelare consente di evincere la concreta presenza di ...omissis... *in loco,* testimoniata da una conversazione ambientale occorsa in data 30.05.2020 tra il predetto e tale ...omissis....

Il ...omissis.. raccontava ad ...omissis... che, non appena andati via i militari dell'Arma, era giunto, assieme ad altre persone anche il ...omissis.... , ..omissis... che immediatamente interessava il ...omissis.. per raccordarsi per l'affidamento del citato lavoro.

La rielaborazione delle vicende sopra riprodotte, appare sintomatico, a parere della Commissione:

- dell'esistenza di un collaudato sistema criminale, attivo nel comprensorio del Comune di Mojo Alcantara, posto in essere ogni qual volta si verificano circostanze in cui vi è l'esigenza di affidare, direttamente, opere di estrazione edilizia in cui il ...omissis.... è al centro e si espone in prima persona;
- della circostanza che il ...omissis...., oltre al suo tornaconto personale, è fortemente influenzato dalla presenza della famiglia dei ..omissis... verso i quali è debitore per ...omissis.... [19]

****

La Commissione ha accertato **(pag. 227)** l'esistenza di stretti legami tra il Comune di Mojo e un importante ed influente imprenditore, ..omissis...[20] ben inserito nel contesto locale, il quale risulta ricoprire un ruolo peculiare, vicino a figure di rilievo tra cui i diversi membri della famiglia di ..omissis..., nonché il ..omissis.... In alcuni significativi passaggi delle informative del G.I.C.O. di Messina[21], ...omissis.... è infatti descritto alla stregua di una persona influente all'interno della comunità locale, sia di Mojo Alcantara che di Malvagna, il cui ascendente deriverebbe anche dalla vicinanza persino "a soggetti appartenenti a consorterie criminali quali quelle dei clan ..omissis...", con un ruolo definito "non secondario"[22].

Il predetto è titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di ...omissis.... (partita Iva ..omissis...), avente sede legale ed op.va in Mojo Alcantara (ME), nonché rappresentante Legale della "..omissis...) avente ragione sociale ...omissis...., ubicata nel medesimo Comune. Il predetto ..omissis... è coniugato con ...omissis... presso cui lo stesso ...omissis... svolge attività lavorativa e percepisce formalmente redditi da lavoro dipendente dalla già citata cooperativa.

Nella relazione della Commissione è stata evidenziata l'influenza esercitata da ...omissis.. nel contesto politico di Mojo nonché la sua capacità di influire anche sulle scelte dei rappresentanti del Comune

---

19 Vi sono svariate esternazioni, rendicontate nelle informative del GICO di Messina, di ..omissis... il quale si vanta di aver chiaramente supportato l'elezione di ..omissis....

20 .....omissis...

21 Trasmesse dal Nucleo Pef alla Procura di Messina nell'ambito del procedimento 4941/2019 RGNR

22 Pag. 619 dell'informativa del G.I.C.O. di Messina nrl procedimento penale 4941/2019 RGNR
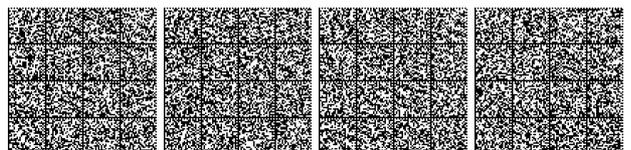
Proprio con riferimento alla predetta ...omissis...., la Commissione ha svolto accertamenti che hanno riguardato i rapporti tra il ...omissis..., il ...omissis... e ...omissis... , nella sua percepita qualità di *dominus* della ...omissis...

Nel corso delle audizioni è stato accertato che il ...omissis.... su sollecitazioni avanzate da ...omissis..., ha incaricato la ...omissis.... alla soluzione delle problematiche intercorrenti tra il Comune e la ...omissis..., cioè da un lato, il mancato versamento delle quote per il ricovero di un ...omissis.... affidato alle loro cure e, dall'altro l'omesso pagamento di ingenti tributi locali arretrati, dovuti dalla struttura all'Ente locale. A tal fine, ...omissis... per conto della cooperativa e personale del Comune di Mojo, in particolare la dipendente comunale ...omissis..., hanno stipulato accordo verbale sulla compensazione tra crediti e debiti della cooperativa sociale, con modalità condivise dal ...omissis.....

Nel corso delle attività di indagine è emerso altresi' che **..omissis...** ha svolto attività lavorativa irregolare presso la sede di ..omissis...

Come appurato dalla Commissione d'indagine, secondo le risultanze contenute nella banca dati "...omissis..." – (Comunicazioni obbligatorie on line) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la predetta ...omissis.... dal 02.01.2020 ha lavorato "in nero" presso la..omissis... – struttura sita in ..omissis... in quanto non era titolare di alcun rapporto di lavoro. La donna è stata quindi assunta in modo irregolare, contravvenendo alla vigente normativa giuslavorista, senza le obbligatorie comunicazioni ai competenti uffici pubblici (centro per l'impiego e INPS),

L'esatto momento di inizio della sua collaborazione, si deduce dalle informative elaborate nell'ambito del già citato P.P. 4941/2019 ed in particolare da una conversazione intercettata sull'utenza di ..omissis... nella quale la donna chiede a ...omissis.. informazioni relativamente al posto dove deve presentarsi per lavorare il giorno 02 gennaio 2020[23]. Durante il colloquio si comprende chiaramente l'assunzione di fatto del ...omissis.... presso ..omissis... e che ...omissis... sarà il suo referente unico.

Solo a partire nell'anno 2022, la sua posizione è stata contrattualizzata, quale animatrice per residenze per anziani: essendo stata assunta il 6 gennaio, ha prestato la sua opera per un totale di 72 giorni, sino al momento in cui è stato eseguito il provvedimento restrittivo nei suoi riguardi da parte della Procura di Messina.

I particolari rapporti sussistenti tra il ...omissis.. e ...omissis... si evincono altresì dal contenuto delle informative di Polizia Giudiziaria confluite nel procedimento penale 4941/19.

In svariati e significativi passaggi, gli investigatori del GICO nelle informative, hanno rimarcato "la torbidezza" praticata dal ...omissis.... nella gestione del...omissis.....

Per quanto osservabile, ..omissis... è sottoposto alle continue ingerenze di soggetti esterni all'amministrazione, comprese quelle di ..omissis... che addirittura gli ha imposto[24]

---

23 (*R.I.T. 303/19 Sub D - progressivo nr. 1386.2 del 30.12.2019 alle ore 16:33:03*). ...omissis... nel rivolgersi a ...omissis...le dice "*...a ..omissis.., vai ...inc... ci sono tante persone che ti aspettano che poi verrò anch' io... poi qualunque cosa chiami me, non ci sono problemi...* ".

24 Nella conversazione captata al progressivo n. 3097 R.I.T. 303/19 del 02.12.2019 ..omissis... chiama ...omissis.. per conoscere il numero di soggetti che lo hanno contattato, ma soprattutto per ricordargli che se riceve telefonate
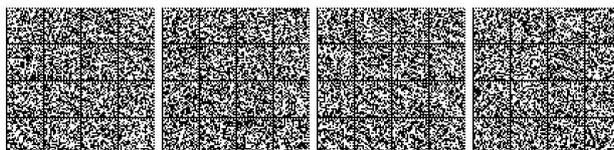
di conoscere i suoi contatti con i soggetti interessati ad entrare a fare parte del portafogli clienti di ..omissis... quale venditore/rappresentante dei prodotti della ...omissis.....[25].

Vi sono ulteriori conferme della "aperture" del ...omissis.. verso l'imprenditore al punto da compromettere l'integrità del ruolo istituzionale rivestito: si cita ad esempio una circostanza in cui lo ...omissis... non ha esitato a disturbare il ...omissis.... [26] per un ottenere un parere positivo per l'installazione di alcune finestre in un suo immobile, dopo un diniego ufficiale ricevuto dal competente ufficio. Il ...omissis...., ovviamente, ha subito manifestato la sua apertura e inclinazione a risolvere il "contrattempo", confermando ulteriormente l'assoggettamento alle volontà dell'imprenditore, mancando al suo dovere di ...omissis.....

****

Sintomatica di una legalità "debole" è la situazione relativa alla gestione delle cosiddette "Stalle Sociali". Invero, nel corso dell'attività ispettiva si è avuto modo di accertare che il Comune di Mojo Alcantara è proprietario di immobili adibiti a stalle sociali in ordine alla cui gestione sono emerse numerose criticità **(pag.240).**

Oltre all'assenza, agli atti dell'Ente, di un regolamento delle alienazioni dei beni immobili e mobili del Comune, necessario a regolare e disciplinare i procedimenti dell'eventuale vendita o locazione degli stessi, la Commissione ha riscontrato che, in alcuni casi gli immobili sono stati assegnati a soggetti gravati da precedenti penali, anche per associazione di tipo mafioso, i quali godevano del bene senza di titolo giuridico per la loro conduzione e senza il pagamento del corrispettivo. Tra questi soggetti sono stati individuati ..omissis...[27], ...omissis...[28], ...omissis...[29] e ...omissis..[30].

Il ...omissis.... aveva ben chiaro il quadro d'insieme di tali immobili ma dava evidente prova di abiurare al suo ruolo di amministratore locale nonché di garante dei pubblici interessi e confermava di non voler provvedere alla regolarizzazione, facendo sotto intendere l'inopportunità di mettersi in contrasto con alcune particolari persone, atteso il loro carisma criminale[31].

---

deve essere prontamente informato: *"fammi una cortesia, come dico..ehhh...se ricevi delle telefonate a me mi devi informare per qualsiasi......eh...ma dico...voglio sapere una cosa, quante persone vi hanno chiamato?.........e ancora sono poche..tu però a me informami perchè ora...devono chiamare perchè questi devono 'mpuzzare* (sottomettersi) *tutti...".*

25 ...omissis...con sede legale in ..omissis... ed avente per oggetto l'attività di...omissis.... .

26 Conversazione captata al progressivo n. 3097 R.I.T. 303/19 Sub A del 02.12.2019 delle ore 12:11:15

27 Vedi nota n. 7

28 Vedi nota n. 8

29 Da fonte banca dati FF.PP. risultano precedenti penali e di polizia per: associazione a delinquere di stampo mafioso con arresto in custodia cautelare, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con arresto in custodia cautelare, danneggiamento

30 Vedi nota n. 8

31 Procedimento penale $941/19 R.G.M.R. " *dimmi una cosa! Ma è normale che...trent'anni hanno fatto i loro cazzi...tutti...e ora le criticità le debbo risolvere io?........ma tu ti senti di buttare fuori a tutti da là dentro? Tu là*
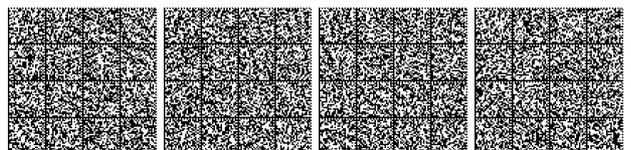
Ciò avveniva anche con riguardo alla gestione degli alloggi popolari, destinati per loro natura e caratteristiche a soddisfare interessi prevalenti della collettività. Dalle risultanze della documentazione acquisita dalla Commissione Prefettizia emerge con chiarezza che talune strutture sono condotte da persone prive di concessione, senza alcun atto di assegnazione formale, in spregio delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, a fronte del persistente il mancato pagamento dei canoni da parte degli utilizzatori, manca la capacità dell'Ente e persino la volontà del ...omissis...di intraprendere gli opportuni interventi correttivi **(pag. 290)**.

Conclusivamente, il ...omissis...., non solo ha omesso di disporre verifiche sull'occupazione e la conduzione di tali beni ma, conscio della presenza *in loco* di esponenti di spicco della criminalità, si è volutamente sottratto da qualsiasi iniziativa, abbandonando quei siti (di proprietà comunale) in una permanente condizione di illegalità.

****

La Commissione nominata dalla Prefettura ha avviato verifiche in ordine all'attività del settore tributario con riferimento agli anni dal 2018 al febbraio 2021 **(pag. 262)**.

Al riguardo è emersa da un lato una totale inadeguatezza dell'apparato pubblico con riferimento alla capacità di gestione e riscossione dei tributi e, dall'altro, una sorta di soggezione dell'ente comunale nei confronti dei soggetti mafiosi facenti parte della comunità.

Invero si registra un generale alto tasso di morosità dei contribuenti rispetto ai servizi elargiti ai cittadini tra cui la Tari e l'acquedotto e la mancanza di incisività nel recupero coattivo delle somme non versate dai contribuenti, in particolar modo da soggetti gravati da pregiudizi penali e/o legati al locale sodalizio mafioso, le cui pendenze sono chiaramente conosciute dagli incaricati comunali. Sono consistenti i tributi inevasi dalle persone che ricoprono personalmente (o tramite loro congiunti) un incarico nell'Ente, assolutamente incuranti dei doveri costituzionalmente espressi nell'art. 53, per il quale pagare le tasse non è solo vincolante da un punto di vista giuridico ma anche etico, indispensabile per il funzionamento dei servizi essenziali dello Stato.

******

Alla luce dei fatti enunciati e delle chiare evidenze risultanti dalla relazione della Commissione d'accesso, nel rimarcare che la *ratio* della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritiene che nel Comune di Mojo insistano una pluralità di situazioni patologiche che, nell'indebolire i presidi della legalità della vita politico-amministrativa dell'Ente, danno indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento tali da compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento dell'Amministrazione.

---

dentro li devi buttare fuori con l'esercito...tu vuoi fare la guerra...per quarant'anni hanno fatto quello che hanno voluto...ora...sei arrivato tu e ci butti fuori...".
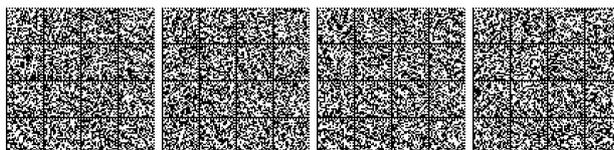
Le risultanze dell'attività della Commissione d'accesso sono state oggetto di approfondita disamina in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in data 20 ottobre u.s., con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di questo Capoluogo. E' stata condivisa l'esistenza, presso il Comune di Mojo Alcantara, di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. Circostanza in relazione alla quale si ritiene di proporre lo scioglimento del Comune di Mojo Alcantara, ai sensi dell'art. 143 TUEL.

IL PREFETTO
(Di Stani)

23A01116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 2023.

Conferma dell'incarico al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Aglianico del Taburno», alle DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» ed alla IGT «Beneventano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 6 maggio 2013, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Sannio Consorzio tutela vini ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Aglianico del Taburno», alle DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» ed alla IGT «Beneventano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Sannio Consorzio tutela vini, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Sannio Consorzio tutela vini, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Sannio Consorzio tutela vini può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Sannio Consorzio tutela vini richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» e per la IGT «Beneventano»;

Considerato che il Sannio Consorzio tutela vini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina del Sannio» e Sannio» e per la IGT «Beneventano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 3291/2022 del 23 novembre 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 602582 del 24 novembre 2022) dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» e per la IGT «Beneventano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965 e successive modificazioni ed integrazioni, al Sannio Consorzio tutela vini, con sede legale in Benevento, via Mario Vetrone, snc, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Aglianico del Taburno», sulle DOC «Falanghina del Sannio» e Sannio» e sulla IGT «Beneventano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A01149

DECRETO 15 febbraio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini mantovani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la. legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2013, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini mantovani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini mantovani, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini mantovani, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio vini mantovani può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini mantovani richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta»;

Considerato che il Consorzio vini mantovani ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le sole DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 603/2023 del 7 febbraio 2023 (prot. Ufficio Pqai IV n. 61643 del 7 febbraio 2023) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio vini mantovani non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le IGT «Alto Mincio» e «Sabbioneta»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini mantovani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vini mantovani, con sede legale in Mantova, CCIAA via P.F. Calvi, n. 28, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e sulle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A01150

DECRETO 23 dicembre 2022.

Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «*aiuti de minimis*» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
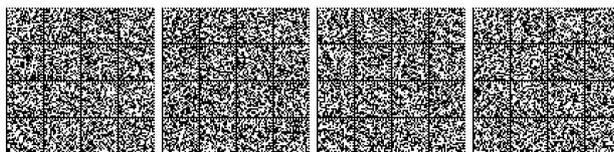
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01) adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», con la quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1;

Vista, in particolare la revisione della Sezione 2.1 «Aiuti di importo limitato» come espressa nella predetta comunicazione della Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Visto il decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 *final* del 18 agosto 2022 che modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 *final* del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, in relazione alla crisi ucraina;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, n. 480166, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al n. 14;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»; ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)* e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 *final* Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386 che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 *final* «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;

b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro, per l'anno 2021;

Visti gli articoli 68, comma 2-*bis* e 68-*quater*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

Visto in particolare l'art. 20 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del suddetto Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che ha disposto l'incremento della dotazione del

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
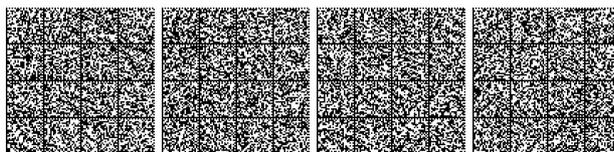
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il menzionato «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» evidenzia che la crisi geopolitica provocata dal conflitto Russia-Ucraina e che la stessa sta causando ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo; che gli elevati prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori della produzione delle imprese agricole; che il costo dei fertilizzanti e degli fattori incidenti sulla produzione dei beni primari agricoli stanno erodendo molto velocemente la redditività delle imprese agricole, soprattutto di quelle che operano con un elevato ricorso ai più avanzati sistemi di qualità e di certificazione;

Tenuto conto che le produzioni ortofrutticole di IV gamma costituiscono prodotti con un elevato contenuto tecnologico e di servizi, sul consumo dei quali i rilevanti aumenti dei costi energetici stanno incidendo in modo molto significativo;

Considerato che il cogente stato di crisi aggrava il livello di competitività delle imprese, per il forte aumento dei costi di produzione, riconducibili al sensibile aumento del prezzo delle fonti energetiche, soprattutto di quelle imprese ortofrutticole costrette ad assicurare il mantenimento della linea del freddo lungo tutta la filiera produttiva-commerciale, e spesso a combinare la produzione in apprestamenti protetti con la commercializzazione in ambienti e temperature controllate;

Considerata la rilevante diminuzione della liquidità di tutte le imprese per gli oneri derivanti dai maggiori costi dovuti all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e che tali costi hanno evidenziato aumenti, rispetto al costo medio dell'anno 2021, mai inferiori al 55% nel loro complesso;

Considerato che gli aumenti dei costi delle risorse energetiche impattano in modo significativo sulla liquidità delle imprese ortofrutticole per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia per il condizionamento degli apprestamenti protetti che per il mantenimento della catena del freddo;

Considerato che le imprese agricole attive nella produzione di alimenti di IV gamma sono ad elevata densità di manodopera, e che quindi manifestano il bisogno di una misura di ristoro che consenta di conservare la necessaria competitività al fine di evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione per assenza della necessaria liquidità, con palesi e sensibili impatti sull'occupazione;

Considerato in particolare il sensibile aumento del costo delle diverse forme di energia sui bilanci delle famiglie italiane e la correlata contrazione dei consumi anche alimentari, ed in particolari di quelli dell'ortofrutta;

Considerato che il crescente fenomeno inflattivo sta impattando in modo significativo sulla capacità di spesa alimentare degli italiani (+11,8% nel mese di novembre 2022), producendo un fenomeno non marginale nella stagnazione dei consumi con una elevata riduzione della domanda, cui si correla contemporaneamente anche un aumento dei costi di produzione;

Considerato che la contrazione sui prezzi di vendita al consumo e la riduzione delle vendite a livello delle strutture distributive porta inevitabilmente alla riduzione delle liquidazioni dei prezzi delle materie prime conferite dai produttori agricoli alle loro organizzazioni;

Tenuto conto altresì che gli elevati incrementi delle risorse energetiche hanno impattato sensibilmente anche sui maggiori costi gestionali del condizionamento e della logistica in capo alle strutture associative dei produttori;

Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, l'aumento degli indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici nel periodo giugno-ottobre 2022 sono sensibilmente cresciuti;

Ritenuto di dover garantire un sostegno equamente distribuito tra tutte le fasi della filiera orticola, dalla produzione alla distribuzione, al fine di un contenimento dei maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi energetici per il condizionamento termico e funzionamento delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma;

Ritenuto di dover garantire uno specifico contributo anche alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori ed alle filiali che hanno provveduto, a seguito del conferimento del prodotto dei soci produttori, alla relativa lavorazione e commercializzazione del prodotto di IV gamma, avendo subito esse stesse i negativi effetti degli incrementi dei costi energetici e delle dinamiche inflattive;

Considerato che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute destinano ai soci produttori aderenti, sia in forma singola che associata, i contributi di spettanza sui relativi prodotti conferiti;

Considerato altresì che le organizzazioni dei produttori ortofrutticole riconosciute sono soggette a controlli annuali da parte delle regioni e P.A. di Trento e Bolzano nell'ambito del regime applicativo della O.C.M., e che l'amministrazione in tal senso ha la possibilità di valorizzare il vigente sistema di verifica della base sociale, delle produzioni commercializzate e di eventuali non conformità, individuando, in tal senso, gli operatori concretamente attivi sul mercato dei prodotti di IV gamma, e potendo escludere dall'aiuto quelle imprese che non sono realmente conferenti o realmente produttori di specie orticole destinate alla produzione di alimenti di IV gamma;
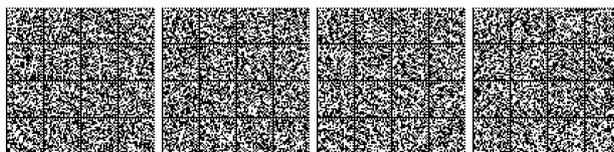
Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

c) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato il 23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) «Richiedenti»: organizzazione di produttori, associazioni di organizzazione di produttori e filiali (O.P. /A.O.P./filiali) riconosciute dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano e dal Ministero ai sensi del vigente decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 32 e degli articoli 152 e segg. del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive modifiche e integrazioni;

f) «Soggetti beneficiari»: sono destinatari delle risorse disponibili:

le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;

organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni di produttori nonché filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;

g) «V.P.C.»: il valore della produzione commercializzata delle O.P. / A.O.P. e filiali determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

h) «prodotti di quarta gamma»: prodotti ortofrutticoli rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici, dall'aumento dei costi delle materie prime e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacità di spesa delle famiglie.

2. La determinazione dell'aiuto di cui al comma 1 del presente articolo è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.

3. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:

a) le risorse destinate alle imprese della filiera ortofrutticola che producono alimenti destinati alla produzione di prodotti di IV gamma;

b) l'oggetto di intervento;

c) i criteri per la determinazione dell'aiuto;

d) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

e) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.

2. Qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle dichiarazioni dei Richiedenti, le stesse potranno essere destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, il parametro unitario di cui all'art. 5 del presente decreto.

3. Qualora le richieste dei richiedenti pervenute evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, il parametro unitario di cui all'art. 5 del presente decreto sarà proporzionalmente ridotto in modo lineare.

4. L'aumento o la riduzione del parametro unitario di sostegno di cui ai commi precedenti è determinata con successivo provvedimento dal soggetto gestore.
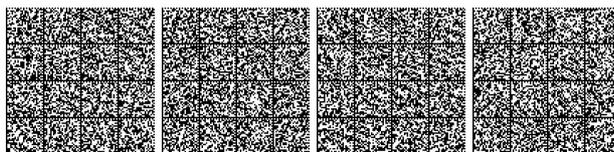
Art. 4.

I beneficiari e ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono destinate alle O.P., A.O.P. e filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.

2. La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di cui al comma precedente è così stabilita:

a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;

b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.

Art. 5.

Criterio per la determinazione del contributo ed entità dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.

2. L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.

3. Il parametro unitario di aiuto è determinato nella misura del 5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata) dei prodotti di IV gamma commercializzati da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.

4. La ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori conferenti è effettuata dalle organizzazioni di produttori e associazioni le quali provvedono a ripartire gli importi spettanti ai soci produttori destinatari sulla base del valore percentuale di cui al comma 2 dell'art. 4, secondo parametri oggettivi e non discriminatori.

5. Gli importi di cui al comma 3 sono versati dalle organizzazioni richiedenti ai soci produttori entro quindici giorni dal ricevimento del contributo da parte di AGEA.

6. Per le organizzazioni di produttori costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1° marzo 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro-quota, ad 8/12.

7. Per le organizzazioni di produttori riconosciute dal 1° novembre 2021 e fino alla data di inoltro della domanda, l'aiuto concedibile sarà pari al 50% del parametro di aiuto determinato ai sensi del comma 2.

8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

Art. 6.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) generalità del richiedente;

b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:

i. valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;

ii. quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati nell'anno 2021;

iii. quantità di prodotto conferito dai soci produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;

iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:

quantità conferite;

superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;

d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;

e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;

f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

Art. 7.

Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo

1. Il richiedente presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare attuativa del soggetto gestore.

2. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni dal termine indicato nell'atto del soggetto gestore di cui al comma precedente, e calcola, sulla base delle dichiarazioni dei richiedenti, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, l'aiuto totale concedibile al singolo richiedente applicando il parametro di aiuto unitario alla V.P.C. ritenuta ammissibile;
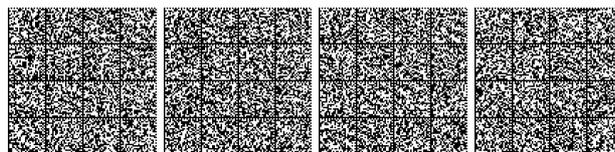
3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, comunica l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al richiedente il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei richiedenti con l'importo dell'aiuto concesso.

6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, AGEA riduce proporzionalmente, in misura lineare e proporzionale, l'importo da assegnare a ciascun richiedente.

8. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai richiedenti in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% (ottantapercento) del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 20% (ventipercento) a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.

10. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Cumulo e massimale

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386.

2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al richiedente dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 201

23A01173

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bologna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022;
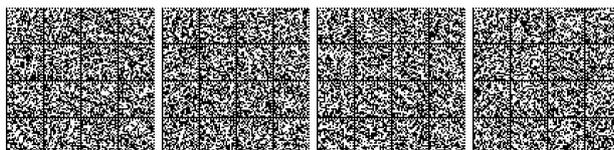
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Bologna (BO):

prot. n. 2014/15934 del 29 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Porretta Terme, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno di nuova formazione in destra del Torrente Silla»;

prot. n. 2014/17023 del 14 ottobre 2014, prot. n. 2014/20192 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/20193 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/21408 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21409 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21381 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21358 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/20194 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/21425 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21405 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21362 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21360 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/15912 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/17019 del 14 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Parco dei Noci», «Area residuale di 2 fabbricati di tipo polare costruiti a norma della legge 9 agosto 1954, n. 640 frazione Borgo Panigale - Loc. Casteldebole - Via Rotta n. 39/41», «Terreno con fabbricato in dx fiume Reno via del Milliario», «*Ex* deposito di munizioni Villa Contri via della Barca», «Terreni lungo Reno», «Stabilimento di commissariato militare di Casaralta capoluogo - via Ferrarese 199 e via Stalingrando 44», «Terreno in destra del Canale Navile Villa Angeletti», «*Ex* Dima», «*EX* tranvia BO - Pieve di Cento - Loc. Casaralta», «Caserma "G. Mazzoni" (*ex* Forte di Beldiporto) via Parisio n. 2», «Stabilimento di commissariato militare di Casaralta capoluogo - via Ferrarese 199 e via Stalingrando 44», «Galoppatoio del Ghisello - Ghisello - via Andrea Costa», «Terreno di nuova formazione e corrispondente strada Alzaia del Canale Navile viale Pietramellara - via L. Cipriani» e «Terreno esterno al galoppatoio del Ghisello via A. Costa-Ghisello»;

prot. n. 2014/15065 del 15 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castiglione dei Pepoli, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* casa fascio - via Val di Setta»;

prot. n. 2014/15127/BO1 del 16 settembre 2014, prot. n. 2014/15128/BO1 del 16 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Crevalcore, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* tratta ferroviaria Modena - Decima» e «Terreno derivante *ex* ferrovia Modena - Decima Comune di Crevalcore»;

prot. n. 2014/16823 del 10 ottobre 2014 e prot. n. 2014/11257 del 26 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14615 dell'8 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Gaggio Montano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del torrente Silla» e «Terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del torrente Silla»;

prot. n. 2014/18938 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/18932 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/18936 del 12 novembre 2014 e prot. n. 2014/18939 del 12 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Medicina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Stradello area sportiva Portonovo», «*Ex* tratto ferroviario», «Tratto strada comunale» e «Porzione di area Cortiliva di *ex* fabbricato per l'eliminazione di abitazioni malsane (legge 9 agosto 1954, n. 640)»;

prot. n. 2014/15125 del 16 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Minerbio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area *ex* serbatoio 11»;

prot. n. 2014/11446/BO1 del 1° luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14586 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/15123 del 16 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14574 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/10759/BO1 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14571 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/16795 del 10 ottobre 2014 e prot. n. 2014/16828 del 10 ottobre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Monterenzio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Eredità *ex* Aqua Cleves (*Ex* art. 586 del codice civile)», «Terreni in sponda destra del Torrente Idice», «Area urbana località Rignano, strada provinciale del Sillaro», «Terreno di nuova formazione in sponda sinistra del Torrente Idice» e «Terreno già Ragioni Ghermandi Luigi fu Cesare, con sovrastante baracca tipo Passotti ora demolita, ca' Merla, via Idice numeri 23-25-27- 29»;

prot. n. 2014/18596 del 6 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14616 dell'8 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Monzuno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno alluvionale in sinistra del Torrente Savena Molino del Pero»;

prot. n. 2014/18023 del 30 ottobre 2014, prot. n. 2014/16793 del 10 ottobre 2014, prot. n. 2014/14552 del 4 settembre 2014, prot. n. 2014/18022 del 30 ottobre 2014, prot. n. 2014/14553 del 4 settembre 2014 e prot. n. 2014/15066 del 15 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Ozzano dell'Emilia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Deposito militare autoveicoli di Ozzano dell'Emilia», «Parte di sede stradale di via Claterna classificata quale strada comunale e di parcheggi pubblici adiacenti», «Sede stradale di via San Leo», «Piccola porzione di area all'incrocio tra via Idice e via del Partigiano di fronte alla
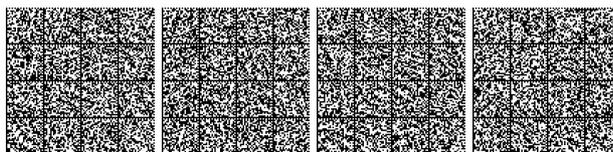
scuola elementare comunale Gnudi a Mercatale», «Terreni compresi nella sede stradale di via Pertini» e «Deposito militare autoveicoli di Ozzano dell'Emilia - strada comunale Tolara»;

prot. n. 2014/10752 del 19 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Pietro in Casale, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area di risulta dell'*ex* serbatoio idrico n. 15»;

prot. n. 2014/10758 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14612 dell'8 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Sasso Marconi, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreni residuati dell'*ex* binario di servizio della DD. Bologna - Firenze Cinque Cerri»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Rilevato che il Comune di Porretta Terme (BO) è confluito nel Comune di Alto Reno Terme (BO) ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 23 novembre 2015;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Alto Reno Terme

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Alto Reno Terme (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno di nuova formazione in destra del Torrente Silla», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/15934 del 29 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 206,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Alto Reno Terme.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.705,02, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 206,48.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bologna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bologna (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Parco dei Noci», «Area residuale di 2 fabbricati di tipo polare costruiti a norma della legge 9 agosto 1954, n. 640 frazione Borgo Panigale - Loc. Casteldebole - via Rotta n. 39/41», «Terreno con fabbricato in dx fiume Reno via del Milliario», «*Ex* deposito di munizioni Villa Contri via della Barca», «Terreni lungo Reno», «Stabilimento di commissariato militare di Casaralta capoluogo - via Ferrarese 199 e via Stalingrando 44», «Terreno in destra del Canale Navile Villa Angeletti», «*Ex* Dima», «*Ex* tranvia BO - Pieve di Cento - Loc. Casaralta», «Caserma "G. Mazzoni" (*ex* Forte di Beldiporto) via Parisio n. 2», «Stabilimento di commissariato militare di Casaralta capoluogo - via Ferrarese 199 E Via Stalingrando 44», «Galoppatoio del Ghisello - Ghisello - via Andrea Costa», «Terreno di nuova formazione e corrispondente strada alzaia del Canale Navile viale Pietramellara - via L. Cipriani» e «Terreno esterno al galoppatoio del Ghisello via A. Costa-Ghisello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/17023 del 14 ottobre 2014, prot. n. 2014/20192 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/20193 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/21408 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21409 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21381 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21358 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/20194 del 2 dicembre 2014, prot. n. 2014/21425 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21405 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21362 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/21360 del 22 dicembre 2014, prot. n. 2014/15912 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/17019 del 14 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 47.923,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bologna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 385.939,99, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 47.923,81.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castiglione dei Pepoli

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* casa fascio - via Val di Setta», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/15065 del 15 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.147,61 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castiglione dei Pepoli.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 67.591,68, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.147,61.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Crevalcore

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Crevalcore (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* tratta ferroviaria Modena - Decima» e «Terreno derivante *ex* Ferrovia Modena - Decima Comune di Crevalcore», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/15127/BO1 del 16 settembre 2014 e prot. n. 2014/15128/BO1 del 16 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.951,05 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Crevalcore.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 16.180,35, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.951,05.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gaggio Montano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gaggio Montano (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del torrente Silla» e «Terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del torrente Silla», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/16823 del 10 ottobre 2014 e prot. n. 2014/11257 del 26 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14615 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.760,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gaggio Montano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 122.259,16, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 14.760,48.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Medicina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Medicina (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Stradello area sportiva Portonovo», «*Ex* tratto ferroviario», «Tratto strada comunale» e «Porzione di area cortiliva di ex fabbricato per l'eliminazione di abitazioni malsane (legge 9 agosto 1954, n. 640)», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/18938 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/18932 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/18936 del 12 novembre 2014 e prot. n. 2014/18939 del 12 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
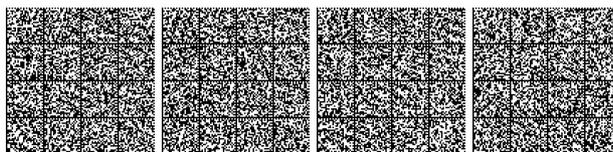
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Medicina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.692,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,00.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Minerbio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Minerbio (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area *ex* serbatoio 11», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/15125 del 16 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Minerbio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.725,97, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,12.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Monterenzio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Monterenzio (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Eredità *ex* Aqua Cleves (*ex* art. 586 del codice civile)», «Terreni in sponda destra del torrente Idice», «Area urbana località Rignano, strada provinciale del Sillaro», «Terreno di nuova formazione in sponda sinistra del torrente Idice» e «Terreno già Ragioni Ghermandi Luigi fu Cesare, con sovrastante baracca tipo Passotti ora demolita, ca' Merla, via Idice numeri 23-25-27-29», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/11446/BO1 del 1° luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14586 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/15123 del 16 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14574 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/10759/BO1 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14571 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/16795 del 10 ottobre 2014 e prot. n. 2014/16828 del 10 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.738,22 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Monterenzio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 47.735,76, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.738,22.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Monzuno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Monzuno (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno alluvionale in sinistra del torrente Savena Molino del Pero», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/18596 del 6 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14616 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 594,64 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Monzuno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.848,35, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 594,64.
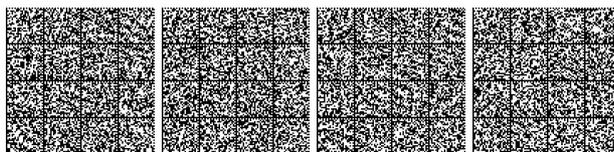
Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ozzano dell'Emilia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Deposito militare autoveicoli di Ozzano dell'Emilia», «Parte di sede stradale di via Claterna classificata quale strada comunale e di parcheggi pubblici adiacenti», «Sede stradale di via San Leo», «Piccola porzione di area all'incrocio tra via Idice e via del Partigiano di fronte alla scuola elementare comunale Gnudi a Mercatale», «Terreni compresi nella sede stradale di via Pertini» e «Deposito militare autoveicoli di Ozzano dell'Emilia - strada comunale Tolara», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/18023 del 30 ottobre 2014, prot. n. 2014/16793 del 10 ottobre 2014, prot. n. 2014/14552 del 4 settembre 2014, prot. n. 2014/18022 del 30 ottobre 2014, prot. n. 2014/14553 del 4 settembre 2014 e prot. n. 2014/15066 del 15 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.376,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ozzano dell'Emilia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 35.948,21, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.376,12.

Art. 11.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Pietro in Casale

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Pietro in Casale (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area di risulta dell'*ex* serbatoio idrico n. 15», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/10752 del 19 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 300,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Pietro in Casale.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.561,10, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 300,00.

Art. 12.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sasso Marconi

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sasso Marconi (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni residuati dell'*ex* binario di servizio della DD. Bologna - Firenze Cinque Cerri», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/10758 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14612 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Sasso Marconi.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.776,72, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,12.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Alto Reno Terme, di Bologna, di Castiglione dei Pepoli, di Crevalcore, di Gaggio Montano, di Medicina, di Minerbio, di Monterenzio, di Monzuno, di Ozzano dell'Emilia, di San Pietro in Casale e di Sasso Marconi della Provincia di Bologna.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 32

23A01099

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, prot. n. 2014/15209 del 17 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato demaniale in via dei Mille n. 21 - via Gramsci n. 3 - Bologna»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alla regione trasferitaria pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 24711 del 25 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti alla Regione Emilia-Romagna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Emilia-Romagna sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima Regione dell'immobile denominato «Fabbricato demaniale in via dei Mille, n. 21 - via Gramsci n. 3 Bologna», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, prot. n. 2014/15209 del 17 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 59.202,42 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Regione Emilia-Romagna.
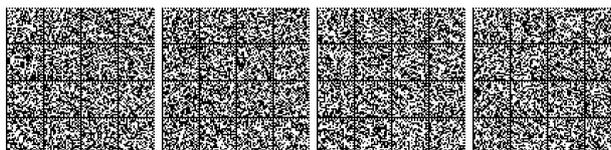
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 490.812,39, sino all'anno 2022 compreso, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 59.202,42.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Regione Emilia-Romagna.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 30

23A01100

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Grosseto, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/12324/DGP-PBD del 25 settembre 2017 e n. 12571 del 7 luglio 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Grosseto (GR):

prot. n. 2016/1899/R.I. del 20 settembre 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Manciano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Borgo di servizio della Marsiliana»;

prot. n. 2016/2668/R.I. del 16 dicembre 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Roccastrada, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Aree utilizzate a viabilità»;

prot. n. 2016/1901/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1902/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1903/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1904/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/2669/R.I. del 16 dicembre 2016, prot. n. 2016/2670/R.I. del 16 dicembre 2016, prot.

n. 2016/2671/R.I. del 16 dicembre 2016 e prot. n. 2016/2672/R.I. del 16 dicembre 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Fosso del Bottegone e pertinenze Casa Giugioli» , «Ex sede partitore e condotta idrica abitato di Campagnatico», «Fosso Bagno Roselle - abitato di Roselle» , «Ex Fosso San Giovanni e sue pertinenze Squartapaglia Nuova», «Ex alvei e pertinenze fossi di scolo Barbaruta», «Terreno presso lo stabilimento del Casone - piana del Casone», «Ex tracciato acquedotto del Fiora» e «Terreni dell'ex Sfociatura di Poggioforte - loc. Barbaruta»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 14686 del 26 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Manciano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Manciano (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Borgo di servizio della Marsiliana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, prot. n. 2016/1899/R.I. del 20 settembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 15.616,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Manciano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 98.095,69, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 15.616,80.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Roccastrada

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roccastrada (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Aree utilizzate a viabilità», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, prot. n. 2016/2668/R.I. del 16 dicembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 671,60 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Roccastrada.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.058,96, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 671,60.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Grosseto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Grosseto (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima Provincia degli immobili denominati «Ex Fosso del Bottegone e pertinenze Casa Giugioli», «Ex sede partitore e condotta idrica abitato di Campagnatico», «Fosso Bagno Roselle - abitato di Roselle», «Ex Fosso San Giovanni e sue pertinenze Squartapaglia Nuova», «Ex alvei e pertinenze fossi di scolo Barbaruta», «Terreno presso lo stabilimento del Casone - piana del Casone», «Ex tracciato acquedotto del Fiora» e «Terreni dell'ex sfociatura di Poggioforte – loc. Barbaruta», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/1901/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1902/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1903/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1904/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/2669/R.I. del 16 dicembre 2016, prot. n. 2016/2670/R.I. del 16 dicembre 2016, prot. n. 2016/2671/R.I. del 16 dicembre 2016 e prot. n. 2016/2672/R.I. del 16 dicembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 18.477,75 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Grosseto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 112.221,83, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 18.477,75.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Grosseto e ai Comuni di Manciano e di Roccastrada della Provincia di Grosseto.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 115

23A01101

DECRETO 21 febbraio 2023.

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro commemorative dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», nelle versioni *proof* e *fior di conio*, e dei rotolini in versione *fior di conio*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 ottobre 2022, n. 86126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2022, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta da due euro commemorativa dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», nelle versioni *proof* e *fior di conio*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 26 ottobre 2022, n. 86126, che hanno stabilito, rispettivamente, le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta e la data di inizio del suo corso legale;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete, nelle versioni *proof* e *fior di conio*, nonché dei rotolini in versione *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da 2 euro commemorativa dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», millesimo 2023, nelle versioni *proof* e *fior di conio*, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 86126 del 26 ottobre 2022, ed i rotolini in versione *fior di conio* saranno disponibili nelle date sottoindicate:

dal 21 marzo 2023, la moneta bimetallica nella versione *proof*, per un valore nominale di euro 26.000,00, pari a 13.000 monete;
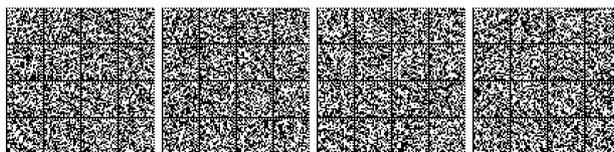
dal 21 marzo 2023, la moneta bimetallica nella versione *fior di conio*, per un valore nominale di euro 30.000,00, pari a 15.000 monete;

dal 21 marzo 2023, i rotolini da venticinque monete cadauno, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 500.000,00, pari a 250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini.

Art. 2.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012 n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro commemorative dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», millesimo 2023, è stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di cui:

13.000 monete in versione *proof*;

15.000 monete in versione *fior di conio*;

250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini da venticinque monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete e i rotolini entro il:

21 settembre 2023 per le monete in versione *proof*;

21 settembre 2023 per le monete in versione *fior di conio*;

21 settembre 2023 per i rotolini da venticinque monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle monete e dei rotolini sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete in versione *proof* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unità, del 12% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 2.000 unità.

Le monete in versione *fior di conio* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 2.000 unità.

I rotolini in versione *fior di conio* sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 3% per ordini a partire da 200 unità, del 5% per ordini a partire da 500 unità e del 10% per ordini a partire da 3.000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, IVA esclusa, per acquisti unitari di monete e rotolini, sono così distinti:

monete in versione *proof*:

da 1 a 499 unità euro 24,95;

da 500 a 999 unità euro 22,98;

da 1.000 a 1.999 unità euro 22,00;

da 2.000 unità euro 21,26;

monete in versione *fior di conio*:

da 1 a 999 unità euro 12,66;

da 1.000 a 1.999 unità euro 11,67;

da 2.000 unità euro 10,81;

rotolini da venticinque monete cadauno, in versione *fior di conio*:

da 1 a 199 unità euro 66,39;

da 200 a 499 unità euro 64,67;

da 500 a 2.999 unità euro 63,52;

da 3.000 unità euro 60,66.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «*cauta custodia*», i quantitativi di monete e rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete e dei rotolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2023

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

23A01259

DECRETO 21 febbraio 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 100703 del 15 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 100703 del 15 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 100703 del 15 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento in versione *proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei «Cento anni dell'Aeronautica militare», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 100703 del 15 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 21 marzo 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 21 settembre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su http://www.shop.ipzs.it/

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito http://www.shop.ipzs.it/

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof* con elementi colorati, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	56,64
da	100	a	499	unità	euro	52,18
da	500			unità	euro	49,95

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «*cauta custodia*», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A01260

DECRETO 21 febbraio 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 99515 del 13 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 99515 del 13 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 99515 del 13 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in cupronichel, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 99515 del 13 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 28 marzo 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta da 5 euro in cupronichel, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 75.000,00, pari a n. 15.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 settembre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su http://www.shop.ipzs.it/

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unità e del 12% per ordini a partire da 1.000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete sono così distinti:

da	1	a	499	unità	euro 25,49
da	500	a	999	unità	euro 23,52
da	1.000			unità	euro 22,54

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A01261

DECRETO 21 febbraio 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 99523 del 13 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 99523 del 13 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 99523 del 13 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023,

su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 99523 del 13 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 22 aprile 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 ottobre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it

per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio* con elementi colorati, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 54,18;

da 100 a 499 unità euro 49,92;

da 500 unità euro 47,79.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2023

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

23A01262

DECRETO 21 febbraio 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta in argento e rame da 5 euro celebrativa della «Tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 101727 del 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in argento e rame da cinque euro celebrativa della «Tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 101727 del 19 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 101727 del 19 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con cui l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento e rame, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in argento e rame da cinque euro celebrativa della «Tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 101727 del 19 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 22 aprile 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta da cinque euro in argento e rame, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 15.000,00, pari a n. 3.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 ottobre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione fior di conio con elementi colorati, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 58,28;

da 100 a 499 unità euro 53,69;

da 500 unità euro 51,39.
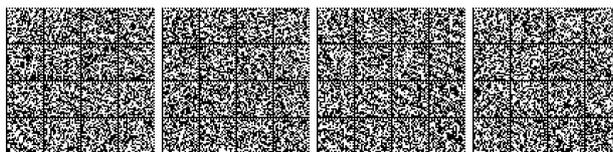
Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «*cauta custodia*», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2023

Il direttore generale del Tesoro:
BARBIERI HERMITTE

23A01263

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 febbraio 2023.

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per gli Accordi per l'innovazione a sostegno della filiera del settore automotive nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'art. 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 ottobre 2022, n. 232, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2022, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni per gli Accordi per l'innovazione a sostegno della filiera del settore automotive, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2022, n. 250, e, in particolare, l'art. 2 che rende complessivamente disponibili, ai sensi dell'art. 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, euro 225.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui una quota pari al 34% da riservare ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Visto, altresì, l'art. 5, del citato decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;
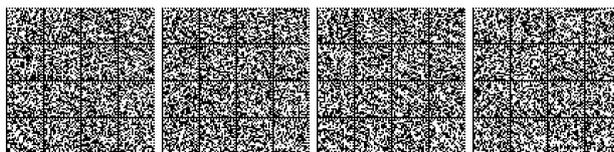
Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento direttoriale 10 ottobre 2022, un Accordo quadro con la Regione Piemonte, per un totale di risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori della Regione Piemonte complessivamente pari a euro 3.000.000,00;

Considerato che, a seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 10 ottobre 2022 e dei termini per la sottoscrizione degli Accordo quadro di cui all'art. 5, del medesimo provvedimento, le risorse finanziarie disponibili per i progetti da realizzare nel territorio nazionale ammontano ad euro 202.106.340,55, di cui una quota pari al 34 per cento è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna);

Visto l'art. 3, del predetto decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che stabilisce:

al comma 3, che le domande di agevolazione per gli Accordi per l'innovazione nel settore automotive possono essere presentate, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 29 novembre 2022;

al comma 5, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già richiamato, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni, di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 10 ottobre 2022 e delle relative riserve appostate dal Ministero;

al comma 6, che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

Visto, altresì, l'art. 6, del decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che stabilisce:

al comma 1, che il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

al comma 2, che, nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria;

Considerato che, in base a quanto comunicato dal soggetto gestore, dalla data di apertura dello sportello fino al 23 febbraio 2023 sono state presentate domande di agevolazione che esauriscono le risorse finanziarie destinate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al sostegno delle iniziative da realizzare nei territori delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;

Tenuto conto, inoltre, che alla stessa data del 23 febbraio 2023, in base a quanto comunicato dal soggetto gestore, è stata presentata una sola domanda di agevolazione a valere nei territori delle suindicate regioni;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato decreto direttoriale 10 ottobre 2022, di comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per domande di agevolazioni afferenti ai territori delle suindicate regioni e procedere di conseguenza alla chiusura dei termini per la presentazione delle predette domande di agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per il settore dell'automotive, di cui al decreto direttoriale 10 ottobre 2022, da realizzare nei territori delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

2. A partire dalle ore 10,00 del giorno 24 febbraio 2023, è disposta la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori indicati al comma 1.

3. Poiché l'esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è stato determinato dalla unica istanza presentata in data 23 febbraio 2023, questo Ministero non procederà alla formazione di una specifica graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale del 10 ottobre 2022.

4. Restano aperti i termini per la presentazione delle domande a valere sull'Accordo quadro sottoscritto con la Regione Piemonte citato nelle premesse e a valere sulle risorse finanziarie riservate alle regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 10 ottobre 2022.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 23 febbraio 2023

Il direttore generale: BRONZINO

23A01267
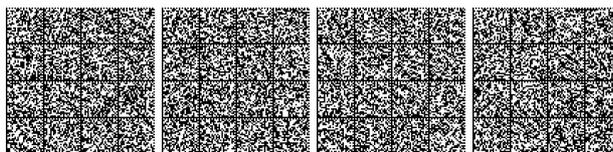
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Rettifica della determina n. 645/2022 del 5 settembre 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Refixia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 87/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 645/2022 del 5 settembre 2022, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Refixia", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Refixia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2022;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, a seguito della pronuncia della Commissione tecnico-scientifica, nella seduta dell'11-13 gennaio 2023, con la quale va a rettificare parzialmente il suo precedente parere prevedendo l'applicazione di un piano terapeutico al medicinale in oggetto;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 645/2022 del 5 settembre 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 645/2022 del 5 settembre 2022, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Refixia", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale REFIXIA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2022:

laddove è scritto:

«Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162).»;

leggasi:

«Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01119
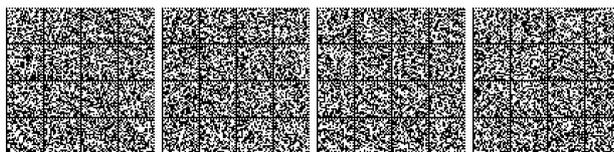
DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ikervis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 95/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 774/2015 del 15 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 25 giugno 2015, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2021 con la quale la società Santen OY ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale IKERVIS (ciclosporina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 46 del 31 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
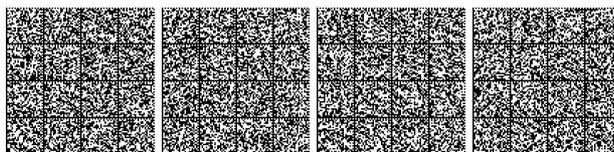
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IKERVIS (ciclosporina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento della cheratite grave in pazienti adulti con sindrome dell'occhio secco non migliorata malgrado il trattamento con sostituti lacrimali.

Confezione: «1 mg/ml - collirio, emulsione - uso oftalmico - contenitori monodose (LDPE) 0,3 ml» 30 contenitori monodose – A.I.C n. 044013011/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 99,72 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 164,58 - Nota AIFA: 83.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ikervis» (ciclosporina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oculista (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melatonina Noxarem»

Estratto determina AAM/PPA n. 125/2023 del 15 febbraio 2023

È autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale MELATONINA NOXAREM:

da: RR - «medicinale soggetto a prescrizione medica»;

a: OTC - «medicinale di automedicazione»;

relativamente alle confezioni:

049103017 - «3 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

049103043 - «3 mg compresse» 10 compresse in contenitore hdpe;

049103070 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

049103106 - «5 mg compresse» 10 compresse in contenitore hdpe.

Codice pratica: VC2/2022/338.

Titolare A.I.C.: Vemedia Manufacturing B.V., con sede legale e domicilio fiscale in AX Diemen, Verrijn Stuartweg 60, CAP 1112, Paesi Bassi (NL).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della presente determina, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01151

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina AAM/PPA n. 126/2023 del 15 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette al fine di armonizzare le informazioni differenti a livello nazionale relative ai medicinali dello stesso titolare, allineamento alla versione corrente della linea guida eccipienti, modifiche editoriali minori, modifica del paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per la sola confezione 020702270 per allineamento della descrizione della stessa alla determina di autorizzazione all'immissione in commercio, relativamente al medicinale MAALOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 020702116 - «plus 3,65% + 3,25% + 0,5% sospensione orale» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 020702080 - «plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 020702205 - «plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 12 compresse;

A.I.C. n. 020702270 - «plus 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone» flacone in pet da 250 ml;

A.I.C. n. 020702344 - «plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 50 compresse;

A.I.C. n. 020702357 - «plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 60 compresse.

Codice di procedura europea: IE/H/xxxx/WS/155.

Codice pratica: VN2/2021/183.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., (codice fiscale 13445820155), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01152

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn»

Estratto determina AAM/PPA 129/2023 del 15 febbraio 2023

È autorizzato il seguente *grouping* di tipo II per:

B.I.b.1.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.I.b.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità totale del principio attivo e/o del prodotto finito

B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia

B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo) in aggiunta all'attuale produttore.

Per il medicinale UNASYN 026360, nella seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio (053) «375 mg compresse rivestite» 12 compresse; (077) «750 mg compresse rivestite» 8 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Codice pratica: VN2/2021/71.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01153

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio picosolfato, ossido di magnesio leggero, acido citrico anidro, «Picoprep».

Estratto determina AAM/PPA n. 131/2023 del 15 febbraio 2023

È autorizzata la seguente variazione: variazione tipo II - C.I.4

Modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo in linea con il CCDS (*Company Core Data Sheet*), in accordo alla linea guida degli eccipienti per il contenuto di sodio e per la segnalazione delle reazioni avverse sospette.

Modifiche editoriali minori.

Per il medicinale PICOPREP A.I.C. n. 039961, per tutte le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 039961014 - «polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/LDPE/Al/resina da 16,1 g;

A.I.C. n. 039961026 - «polvere per soluzione orale» 50x2 bustine in carta/LDPE/Al/resina da 16,1 g;

A.I.C. n. 039961038 - «polvere per soluzione orale» 150x2 bustine in carta/LDPE/Al/resina da 16,1 g.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Imbonati n. 18 - Milano - codice fiscale 07676940153.

Codice pratica: VC2/2020/363.

Procedura europea: DK/H/2871/001/II/033.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico e pseudoefedrina cloridrato, «Aspirina influenza e naso chiuso».

Estratto determina AAM/PPA n. 119/2023 del 15 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato membro di riferimento (RMS): due variazioni tipo II C.I.2.b), modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento Aspirin Complex di Bayer Vital GmbH, allineamento alla versione corrente del *QRD template,* relativamente al medicinale ASPIRINA INFLUENZA e NASO CHIUSO.

Numeri A.I.C. e confezioni:

046967030 - «500 mg/30 mg granulato» 4 bustine in PETP/AL/LDPE;

046967042 - «500 mg/30 mg granulato» 6 bustine in PETP/AL/;

046967055 - «500 mg/30 mg granulato» 10 bustine in PETP/AL/LDPE;

046967067 - «500 mg/30 mg granulato» 12 bustine in PETP/AL/LDPE;

046967079 - «500 mg/30 mg granulato» 20 bustine in PETP/AL/LDPE;

046967081 - «500 mg/30 mg granulato» 24 bustine in PETP/AL/LDPE.

Codice di procedura europea: DE/H/2228/002/II/068.

Codice pratica: VC2/2022/1.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156, Milano - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01167

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2023:

n. marchio 25 PS - Nobili Antonino con sede a Pesaro (PU) - via Monte Cervino s.n. - C.F. NBLNNN48P16E351T - n. R.E.A. PS-24325.

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio delle Marche sede di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

23A01243

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a dicembre 2022, è pari a: 118,20. Per conoscere le serie di Buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X febbraio 2023 è pari a: 171,09. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'Indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 8 febbraio 2023. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

23A01266

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale», registrata con regolamento CE n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato il 21 gennaio 1998 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 15.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino centrale, con sede in via delle Fascine, 4 - 06132 San Martino in Campo Perugia - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisiti i pareri delle regioni competenti, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA «VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» è riservata alle carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti illustrati nel presente Disciplinare ai sensi della normativa di riferimento vigente.

Art. 2.

L'area geografica di produzione della carne di «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» è rappresentata dal territorio delle province collocate lungo la dorsale appenninica del Centro-Italia. Più precisamente la zona di produzione è rappresentata dai territori delle attuali seguenti Province:

Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia; Roma limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia; Caserta limitatamente ai comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano,
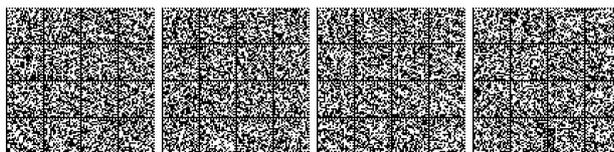
Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

Art. 3.

3.1 Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza chianina, marchigiana, romagnola, di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro ginealogico nazionale o essere figli di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza.

Art. 4.

4.1 Alimentazione

Dalla nascita allo svezzamento è consentito l'uso dei seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado.

Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione libera, a posta fissa, semibrado.

I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata; in aggiunta, è permesso l'uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione di integratori.

La razione deve comunque essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./kg di S.S. per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./kg di S.S. per le femmine) ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.

4.2 Alimenti vietati

Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati. È vietato alimentare il bestiame con i seguenti sottoprodotti dell'industria:

farina di carne;
ciccioli;
farina di pesce;
sangue;
grasso di origine animale;
scarti dell'industria dolciaria.

I seguenti sottoprodotti dell'industria sono ammessi esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:

polpa di barbabietola esausta fresca;
potature di olivo macinate;
foglie di olivo fresche od essiccate;
pastazzo d'arancia;
pastazzo secco d'agrumi;
polpa essiccata d'arancia;
sansa d'olivo;
buccette d'oliva;
buccette e semi di pomodoro;
residui di distilleria;
radichette di malto;
trebbie di birra;
trebbie fresche o essiccate;
borlande fresche o essiccate;
pula vergine o commerciale;
marco di mele;
frutta fresca o conservata.

4.3 Macellazione

La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli automezzi. Gli animali al mattatoio devono essere avviati immediatamente alla macellazione o sostare in box singoli.

Al fine di preservare e proteggere le masse muscolari dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione non è ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa come la completa rimozione del grasso di copertura del filetto e del grasso di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che all'atto della macellazione risultano ricoperte da grasso.

Nel rispetto delle normative vigenti, la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno della contrattura da freddo.

Art. 5.

5.1 Classificazione della carcassa

Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:

conformazione: non inferiore ad R;
stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.

5.2 Colore

Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve presentare colorazioni anomale (magenta o tendente al nero). Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino né deve avere venature tendenti al giallo carico.

5.3 Frollatura

Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi (ad esclusione dei tagli che vengono macinati) deve essere di almeno quattro giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dicei giorni.

5.4 Parametri qualitativi

I parametri qualitativi medi della carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale devono essere:

pH fra 5.2 e 5.8;
estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%;
ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%;
proteine (sul t.q.) maggiore del 20%;
colesterolo inferiore a 50 mg/100 g;
rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0;
calo a fresco minore del 3%;
grado di durezza (crudo) minore di 3.5 kg/cmq;
colore (luce diur. 2667K L superiore a 30; C superiore a 20; H compreso fra 25 e 45).

Art. 6.

6.1 Contrassegni

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

Il contrassegno è costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale». Il contrassegno
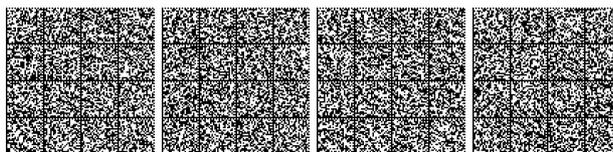
ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (chianina, marchigiana, romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino centrale.

Il contrassegno deve essere apposto con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguito dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.

L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.

Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli di seguito elencati (specificando tra parentesi le relative basi muscolari):

1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo, estensori comune, anteriore e laterale delle falangi, flessori esterno ed interno delle falangi);

2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale, soleo e flessore superficiale delle falangi);

3) girello (semitendinoso);

4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto, paramerale-lungo-vasto);

5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio, laterale e medio);

6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo, sartorio, gracile);

7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio, superficiale, profondo e accessorio);

8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso e costale, trapezio, traverso spinoso, intercostale, elevatore delle coste, piccolo dentato e gran dorsale);

9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo dentato ed elevatore delle coste);

10) pancia (obliquo esterno ed interno, trasverso e retto dell'addome);

11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle coste);

12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio, lungo flessore del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali);

13) reale (intercostale, gran dorsale);

14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande complesso, lungo flessore del collo, traverso spinoso, atloide del piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del collo);

15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed anteriore del metacarpo, estensore proprio delle dita, estensore anteriore delle falangi, cubitale esterno ed interno, gran palmare, flessore superficiale e profondo delle falangi, capo omerale e ulnare del flessore profondo delle falangi, capo radiale del flessore superficiale delle falangi);

16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico);

17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo);

18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).

Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione.

6.2 Documento di controllo

L'esperto incaricato dall'organismo di controllo provvede, per ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione dei dati in una scheda informatica chiamata documento di controllo.

Il documento di controllo è il documento informatico a cui si dovrà fare riferimento per le verifiche del rispetto dei requisiti di conformità e sarà archiviato esclusivamente per via informatica.

A seguito della registrazione del documento di controllo, l'esperto incaricato provvederà alla apposizione del contrassegno secondo quanto previsto all'art. 6.1.

Il documento di controllo, per permettere la verifica dei requisiti di conformità e i controlli relativi sul rispetto di tali requisiti, dovrà contenere i seguenti dati:

1. numero identificativo dell'animale (matricola);

2. azienda di nascita;

3. aziende di allevamento e/o ingrasso;

4. movimentazione del capo;

5. data di nascita;

6. sesso;

7. data e numero progressivo di macellazione;

8. categoria dell'animale;

9. peso della carcassa e del taglio destinato;

10. conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE;

11. denominazione e sede del mattatoio dove è avvenuta la macellazione;

12. denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove è avvenuto il sezionamento;

13. indicazione della tipologia di prodotto preso in carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti);

14. denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale;

15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione;

6.3 Etichetta

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilità della carne bovina, sulla carne dovrà essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilità.

L'etichetta dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:

1. numero di riferimento o codice di rintracciabilità;

2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» e/o il logo;

3. il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria vigente. In aggiunta è possibile riportare la dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P»;

4. la razza del soggetto solamente se il lotto è costituito da animali di una singola razza;

Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta.

L'etichetta può riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2.

6.4 Modalità di vendita

La carne è posta in vendita al taglio o confezionata.

Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta e ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».

La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa è posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate, riportante un'etichetta con le informazioni previste all'art. 6.3.

Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del logo della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.

Art. 7

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito al titolo V, capo I del regolamento (UE) 1.151/2012.

L'organismo di controllo è identificato nel «3A-PTA - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla - 06050 Todi (PG) Italia - p. IVA 01770460549 - tel. 075-89571 - fax. 075-8957257.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei punti vendita e dei laboratori di confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla
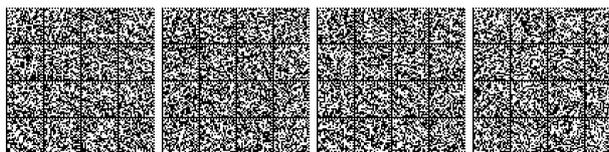
struttura di controllo del numero dei vitelli nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e confezionati è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

23A01166

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Proroga dei termini previsti dagli articoli 5.1.4 e 9.2 dell'avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

È stato adottato dal direttore generale incentivi energia il decreto n. 0000173 del 21 febbraio 2023 di proroga dei termini previsti dagli articoli 5.1.4 e 9.2 dell'avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 2022 denominato «C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica», avente ad oggetto il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica - che possono prevedere anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - degli edifici delle amministrazioni comunali. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili secondo una procedura a sportello.

Per effetto del decreto il termine ultimo di trasmissione delle istanze previsto all'art. 5.1.4 dell'avviso viene posticipato al 14 aprile 2023, fermo restando che lo sportello verrà chiuso nel caso di esaurimento della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico.

Con il decreto di proroga sono state differite anche le date entro cui gli interventi devono essere completati: il «Termine per l'esecuzione della prestazione» (allegato 8 all'avviso) viene posticipato al 31 agosto 2023, mentre la data entro cui i comuni beneficiari devono presentare la richiesta di accredito del contributo indicata all'art. 9.2 dell'avviso è slittata al 15 settembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica

23A01241

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, in Pietrarubbia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero delle Monache dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, con sede in Pietrarubbia (PU).

23A01121

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione delle Monache Benedettine Italia Nord, in Abano Terme

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione delle Monache Benedettine Italia Nord, con sede in Abano Terme (PD).

23A01122

Approvazione del trasferimento della sede della Federazione italiana dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria da Roma ad Acireale.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2023 viene approvato il trasferimento della sede della Federazione italiana dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria da Roma ad Acireale (CT).

23A01123

MINISTERO DELLA CULTURA

Pubblicazione sul sito *web* della circolare n. 5 del 20 febbraio 2023, recante: «Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - Criteri di valutazione e procedimento"».

Si rende noto che nella sezione «Atti e normativa» alla voce «Circolari» del sito *web* del Ministero della cultura è stata pubblicata la circolare n. 5 in data 20 febbraio 2023 concernente «Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento"», consultabile al seguente indirizzo:

https://cultura.gov.it/comunicato/circolare-n52023-indicazioni-concernenti-la-presentazione-delle-domande-per-lammissione-ai-contributi-statali-previsti-dallart-1-della-legge-17-ottobre-1996-n-534

23A01242

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 17 febbraio 2023, recante la graduatoria delle domande di agevolazioni relative ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 febbraio 2023 è stata approvata la graduatoria, riportata in allegato al decreto stesso, delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione, presentate al secondo sportello, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37.

Il decreto reca, inoltre, in un ulteriore allegato, l'elenco delle domande, presentate al medesimo sportello sopra menzionato, ammesse all'istruttoria per l'accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse previste dall'Accordo quadro sottoscritto con la Regione Calabria.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 febbraio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A01146
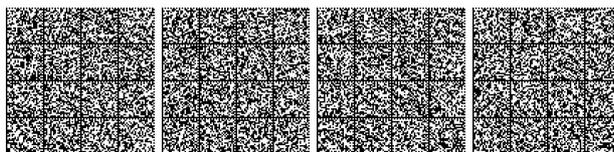
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 70 del 7 febbraio 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano 'Pevaryl'». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2023).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, seconda colonna, dove è scritto: «Importatore: *Farmamed* S.r.l. ...», leggasi: «Importatore: *Farmed* S.r.l. ...».

23A01268

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-050) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
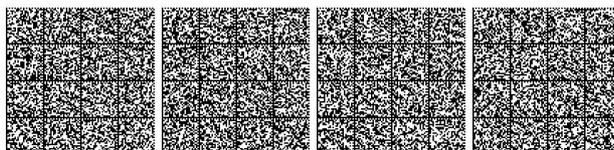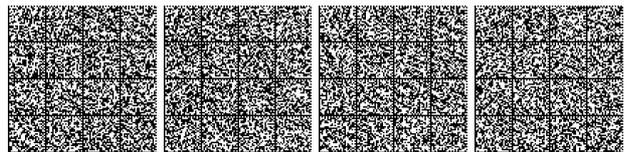
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.